



PEFC

PEFC/18-01-01 PEFC ITA 1003-1: 2025

PEFC ITA 1003-1

Schema di accreditamento della Gestione Forestale Sostenibile e del Fuori Foresta: requisiti minimi



Associazione
PEFC Italia
Via Pietro Cestellini, 17
06135 Perugia

T. 075.7824825
075.5997295
e. info@pefc.it
www.pefc.it

Nessuna parte del presente documento può essere alterata o modificata, riprodotta o copiata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, per scopi commerciali, senza il permesso del PEFC Italia.

Rev	Data di Pubblicazione	Tipo di modifica	Approvazione
00	5/08/2025	-	Consiglio di Amministrazione PEFC Italia
01	23/09/2025	Editorial change	Segreteria PEFC Italia

Nome del documento: Schema di accreditamento della Gestione Forestale Sostenibile e del Fuori Foresta: requisiti minimi

Titolo del documento: PEFC ITA 1003
Approvato da: PEFC Italia
Data di approvazione: 19.06.2025
Data di pubblicazione: 05.08.2025
Periodo di transizione: 04.08.2027
Data della prossima revisione periodica: 28.03.2028
Informazioni di contatto: Segreteria del PEFC Italia - info@pefc.it
Lingua ufficiale del documento: Inglese

In caso di incongruenze tra la versione italiana e quella inglese, fa fede la versione inglese dello standard approvata dal PEFC Council.

Sommario

INTRODUZIONE	4
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	5
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	6
3. TERMINI E DEFINIZIONI.....	6
4. REQUISITI GENERALI.....	12
4.1 <i>Questioni legali e contrattuali</i>	12
4.2 <i>Gestione dell'imparzialità</i>	13
4.3 <i>Riservatezza</i>	13
4.4 <i>Approccio basato sul rischio</i>	13
5. REQUISITI DELLE RISORSE	14
5.1 <i>Personale coinvolto nelle attività di certificazione</i>	14
5.1.2 <i>Revisori</i>	14
5.1.2.1 In generale	14
5.1.2.2 Formazione.....	14
5.1.2.3 Esperienza lavorativa.....	14
5.1.2.4 Formazione sulla gestione forestale PEFC.....	14
5.1.2.5 Formazione per gli audit.....	15
5.1.2.6 Esperienza di audit.....	15
5.1.2.7 Competenze	15
5.1.2.8 Mantenimento della qualifica di auditor.....	16
5.1.2.8.1 Formazione sulla gestione forestale PEFC.....	16
5.1.2.8.2 Esperienza di audit	16
5.1.3 <i>Gruppo di audit</i>	16
5.1.3.1 Requisiti generali	16
5.1.3.2 Esperti tecnici	16
5.1.3.3 Traduttori e interpreti.....	16
5.1.4 <i>Revisori e responsabili della certificazione</i>	17
5.1.4.1 In generale	17
5.1.4.2 Formazione.....	17
5.1.4.3 Esperienza lavorativa.....	17
5.1.4.4 Formazione sulla gestione forestale PEFC.....	17
5.1.4.5 Formazione per l'audit	18
5.1.4.6 Esperienza di audit.....	18
5.1.4.7 Competenze	18
5.1.4.8 Mantenimento della qualifica di revisore o di Soggetto responsabile della decisione di certificazione.....	18
5.1.4.8.1 Formazione sulla gestione forestale PEFC.....	18
5.1.4.8.2 Esperienza di audit	19
5.2 REGISTRI DEL PERSONALE E MONITORAGGIO ANNUALE	19
6. REQUISITI DI INFORMAZIONE	22
6.1 <i>Informazioni al pubblico</i>	22
6.1.1 In generale	22
6.2 <i>Documenti di certificazione</i>	22
6.2.1 Caratteristiche del documento	22
6.3 <i>Riferimento alla certificazione e uso dei marchi</i>	23
6.4 <i>Riservatezza</i>	23
6.5 <i>Scambio di informazioni tra l'organismo di certificazione e il PEFC Council e/o il sito PEFC Italia</i>	23
PEFC Italia.....	24
6.6 <i>Coinvolgimento delle parti interessate</i>	24
6.6.1 In generale	24
6.6.2 Processo di coinvolgimento delle parti interessate.....	24

6.6.3	Identificazione delle parti interessate	24
6.6.4	Notifica pubblica dell'audit.....	25
6.6.5	Coinvolgimento delle parti interessate durante il processo di audit.....	25
6.6.6	Sintesi del processo di coinvolgimento delle parti interessate nei rapporti di audit sintetici.....	25
7.	REQUISITI DI PROCESSO	26
7.1	<i>Attività di pre-certificazione.....</i>	<i>26</i>
7.1.2	<i>Esame della domanda.....</i>	<i>26</i>
7.1.3	<i>Programma di audit.....</i>	<i>27</i>
7.1.4	<i>Approccio basato sul rischio.....</i>	<i>28</i>
7.1.5	<i>Determinazione del tempo di audit.....</i>	<i>28</i>
7.1.6	<i>Campionamento.....</i>	<i>32</i>
7.2	<i>Pianificazione</i>	<i>32</i>
7.2.2	<i>Piano di audit.....</i>	<i>32</i>
7.3	<i>Certificazione iniziale.....</i>	<i>33</i>
7.3.2	<i>Audit sul campo</i>	<i>33</i>
7.4	<i>Conduzione dell'audit.....</i>	<i>33</i>
7.4.2	<i>Conduzione della riunione di chiusura.....</i>	<i>34</i>
7.4.3	<i>Audit a distanza.....</i>	<i>34</i>
7.4.4	<i>Rapporto di sintesi dell'audit</i>	<i>35</i>
7.4.5	<i>Analisi delle cause delle non conformità.....</i>	<i>36</i>
7.4.6	<i>Efficacia delle correzioni e delle azioni correttive</i>	<i>36</i>
7.5	<i>Decisione di certificazione</i>	<i>37</i>
7.5.2	<i>Stato della certificazione.....</i>	<i>37</i>
7.6	<i>Mantenimento della certificazione</i>	<i>38</i>
7.6.2	<i>Rinnovo.....</i>	<i>38</i>
7.6.3	<i>Audit speciali</i>	<i>39</i>
7.6.3.1	<i>In generale</i>	<i>39</i>
7.6.3.2	<i>Ampliamento del campo di applicazione.....</i>	<i>39</i>
7.6.3.3	<i>Audit senza preavviso o con breve preavviso</i>	<i>39</i>
7.7	<i>Ricorsi.....</i>	<i>39</i>
7.8	<i>Reclami</i>	<i>39</i>
7.9	<i>Sospensione e revoca della certificazione</i>	<i>40</i>
7.10	<i>Utilizzo del logo.....</i>	<i>41</i>
8.	REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE	42
8.1	<i>Requisiti generali.....</i>	<i>42</i>
8.2	<i>Audit interni dell'organismo di certificazione</i>	<i>42</i>
	APPENDICE 1: CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE DI GRUPPO	43
1.	<i>Introduzione</i>	<i>43</i>
2.	<i>Questioni legali e contrattuali.....</i>	<i>43</i>
3.	<i>Requisiti informativi</i>	<i>43</i>
3.1.1	<i>Certificato.....</i>	<i>43</i>
4.	<i>Requisiti di processo.....</i>	<i>43</i>
4.1.1	<i>In generale</i>	<i>43</i>
4.1.2	<i>Esame della domanda.....</i>	<i>44</i>
4.2	<i>Pianificazione</i>	<i>44</i>
4.2.1	<i>Programma di audit.....</i>	<i>44</i>
4.2.2	<i>Determinazione del tempo di audit.....</i>	<i>44</i>
4.3	<i>Campionamento.....</i>	<i>44</i>
4.4	<i>Conduzione degli audit.....</i>	<i>44</i>
4.4.1	<i>Analisi delle cause delle non conformità</i>	<i>44</i>
	APPENDICE 2: NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE PEFC	46
	APPENDICE 3: REQUISITI SUPPLEMENTARI PER GLI ALBERI FUORI FORESTA (TOF).....	47

Introduzione

Il presente documento definisce i requisiti aggiuntivi alle norme attualmente in vigore, per gli OdC che intendono operare nell'ambito del sistema di certificazione delineato dal PEFC-Italia e dei suoi schemi di certificazione della Gestione Sostenibile delle Foreste (GFS) e del Fuori Foresta o ToF (Gestione Sostenibile dei Pioppeti; Gestione Sostenibile delle Piantagioni a ciclo medio-lungo; Gestione Sostenibile delle Piantagioni Policicliche di tipo naturalistico; Gestione Sostenibile di un sistema Agroforestale; Gestione Sostenibile del Verde Urbano).

Il PEFC Italia basa i propri requisiti di accreditamento per gli organismi di certificazione sulla norma ISO/IEC 17065 e l'AB nazionale deve essere firmatario dell'IAF MLA con campo di applicazione principale ISO/IEC 17065-1 (come indicato nell'Appendice 2 del PEFC ST 1004:2024).

I certificati PEFC possono essere rilasciati solo da OdC accreditati da un organismo nazionale di accreditamento membro dell'IAF (ad esempio ACCREDIA in Italia) a fronte degli standard ISO 17065 e PEFC Italia, con successiva notifica da parte del PEFC Italia. Tale notifica viene concessa a fronte della presentazione di una domanda attraverso l'apposito modulo fornito dal PEFC Italia e compilato in tutti i suoi campi, e di una copia del certificato di accreditamento, valido e in vigore.

Il processo di notifica del PEFC Italia è un processo non discriminatorio che consente a tutti gli OdC di poter operare con schemi di certificazione PEFC Italia.

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente documento definisce i requisiti generali con cui il PEFC-Italia riconosce:

- a) aree con GFS e ToF che devono operare secondo gli standard definiti dal PEFC-Italia (PEFC ITA 1000; PEFC ITA 1001-1; PEFC ITA 1001-2; PEFC ITA 1001-3; PEFC ITA 1001-4; PEFC ITA 1001-2; PEFC ITA 1001-6) e
- b) il personale impiegato dagli OdC per la valutazione degli schemi di certificazione relativi a GFS e ToF.

Tutti i requisiti dello standard che si riferiscono a "foresta" e "gestione forestale" o assimilabili sono applicabili anche ai ToF, se non diversamente indicato.

2. Riferimenti normativi

I seguenti documenti di riferimento sono indispensabili per l'applicazione della presente norma. L'ultima edizione del documento di riferimento (comprese le eventuali modifiche) si applica sia ai riferimenti datati che a quelli non datati.

- PEFC ST 1003, Gestione forestale sostenibile - Requisiti
- PEFC ST 1002, Certificazione della gestione forestale di gruppo - Requisiti
- PEFC ST 2001, Regole sui marchi PEFC - Requisiti (di seguito standard sui marchi PEFC)
- PEFC ST 1004:2024, Requisiti per gli Organismi di Certificazione che operano la certificazione a fronte di standard di gestione forestale approvati dal PEFC
- ISO 19011, Linee guida per l'audit dei sistemi di gestione
- PEFC ST 1003, Gestione forestale sostenibile - Requisiti
- PEFC ST 1002, Certificazione della gestione forestale di gruppo - Requisiti
- PEFC ST 1001, Definizione degli standard - Requisiti
- PEFC ST 2001, Norme sui marchi PEFC - Requisiti (di seguito standard sui marchi PEFC)
- PEFC ITA 1000 - Descrizione del Sistema PEFC-Italia e del sistema di certificazione GFS
- PEFC ITA 1001-1 - Gestione forestale sostenibile
- PEFC ITA 1001-2 - Gestione sostenibile delle piantagioni di pioppo
- PEFC ITA 1001-3 - Gestione sostenibile delle piantagioni a medio-lungo termine
- PEFC ITA 1001-4 - Gestione sostenibile delle piantagioni policicliche
- PEFC ITA 1001-5 - Gestione sostenibile di un sistema agroforestale
- PEFC ITA 1001-6 - Gestione sostenibile delle aree verdi urbane
- ISO/IEC 17065, Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi
- ISO/IEC 17000, Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali
- ISO/IEC 17067, Valutazione della conformità - Fondamenti della certificazione di prodotto e linee guida per i sistemi di certificazione di prodotto
- ISO/IEC 17011:2004 Valutazione della conformità - Requisiti generali per l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità
- ISO/IEC 17000, Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali
- ISO/IEC 17021-1, Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 1: Requisiti
- ISO 19011, Linee guida per l'audit dei sistemi di gestione (disponibile su www.pefc.org)
- Documento obbligatorio IAF Documento obbligatorio 1:2018 Audit e certificazione di un sistema di gestione gestito da un'organizzazione multisito
- Documento obbligatorio IAF MD 2:2017 Trasferimento della certificazione accreditata di sistemi di gestione
- Documento obbligatorio IAF MD 4 2022 L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini di audit
- Documento Obbligatorio IAF 5:2019 Determinazione del tempo di audit
- Documento Obbligatorio IAF 23: Controllo delle entità che operano per conto di organismi di certificazione di sistemi di gestione accreditati
- ACCREDIA RG 01 - Rev 00 - Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione

3. Termini e definizioni

Ai fini della presente norma, si applicano le definizioni pertinenti riportate nelle norme ISO/IEC 17000, ISO/IEC 17065-1, PEFC ST 1003, *Gestione Forestale Sostenibile*, PEFC ST 1002, *Certificazione della Gestione Forestale di Gruppo*, PEFC ST 1004:2024, *Requisiti per gli Organismi di Certificazione che effettuano certificazioni a fronte di standard di gestione forestale approvati dal PEFC*, nonché le seguenti definizioni:

3.1 Organismo di accreditamento

Un organismo autorevole che opera a livello nazionale o internazionale, che effettua accreditamento, ossia attesta formalmente la competenza di un organismo di valutazione della conformità (ad esempio, laboratori, organismi di certificazione o ispezione) a svolgere specifiche attività di valutazione della conformità. (Fonte: la definizione si basa sulla ISO/IEC 17011).

ACCREDIA è l'Ente italiano di accreditamento.

3.2 Stakeholder interessato

Una parte interessata che potrebbe subire un cambiamento diretto nelle condizioni di vita e/o di lavoro a causa dell'applicazione di una norma, o una parte interessata che potrebbe essere un utente di una norma e quindi è soggetta ai requisiti della norma.

Nota 1: Le parti interessate comprendono le comunità locali, le popolazioni indigene, i lavoratori, ecc. Tuttavia, avere un interesse nell'oggetto della norma (ad esempio, ONG, comunità scientifica, società civile) non equivale a essere interessati.

Nota 2: Uno stakeholder che potrebbe essere un utente dello standard è probabile che diventi un'entità certificata, ad esempio un gestore forestale nel caso di uno standard di gestione forestale o un'impresa di lavorazione del legno nel caso di uno standard di catena di custodia.

3.3 Audit:

Processo per ottenere informazioni rilevanti su un oggetto di valutazione della conformità (l'entità a cui si applicano questi requisiti) e valutarle in modo oggettivo per determinare la misura in cui i requisiti specificati sono soddisfatti.

Nota: Il termine "audit" utilizzato in questo documento è equivalente al termine "valutazione" utilizzato nella norma ISO/IEC 17065. Questa definizione si basa sulla norma ISO/IEC 17000.

3.4 Programma di audit

Organizzazione di una serie di uno o più audit pianificati per un periodo di tempo specifico e finalizzati a uno scopo specifico (Fonte: la definizione si basa sulla ISO 19011:2018, clausola 3.4).

3.5 Piano di audit

Descrizione delle attività e degli accordi per un audit specifico (Fonte: la definizione si basa sulla ISO 19011:2018 clausola 3.6).

3.6 Certificato

Documento rilasciato da un **organismo di certificazione** ai sensi della presente norma che conferma il rispetto dei requisiti stabiliti dallo standard di gestione forestale PEFC Italia, o dagli standard e da altri requisiti applicabili.

Nota: i certificati sono talvolta indicati come "documenti di certificazione".

3.7 Soggetto responsabile della decisione di certificazione

Una persona o un gruppo di persone (ad esempio, un comitato) che non è stato coinvolto nel processo di audit ed è incaricato dall'**organismo di certificazione** di prendere la decisione di certificazione.

3.8 Area certificata

L'area forestale coperta da un sistema di gestione forestale sostenibile secondo il PEFC ST 1003, *Gestione forestale sostenibile - Requisiti*.

Nel contesto della **certificazione di gruppo**, l'area certificata rappresenta la somma delle aree forestali dei

partecipanti al gruppo.

3.9 Schema di certificazione del PEFC Council

Insieme di regole e procedure per la gestione di sistemi di valutazione della conformità simili o correlati. Lo schema di certificazione PEFC è mantenuto a livello di PEFC Council e adattato alle condizioni locali attraverso l'implementazione **dei sistemi di certificazione forestale nazionali o regionali del PEFC Italia**.

3.10 Sistema di certificazione forestale nazionale approvato dal PEFC (sistema di certificazione PEFC Italia)

Un sistema di certificazione è l'applicazione di uno schema di certificazione a un particolare insieme di requisiti specificati in una specifica area geografica. Un sistema di certificazione forestale nazionale o regionale approvato dal PEFC è l'applicazione del **meta-standard di certificazione del PEFC Council** a una particolare area geografica. L'insieme dei requisiti specificati è l'adattamento dei requisiti di riferimento della gestione forestale sostenibile PEFC alla specifica area geografica attraverso la gestione forestale sostenibile e gli standard correlati sviluppati dal sistema (come per gli "alberi fuori foresta"), in conformità con le regole dello schema internazionale.

Si applicano i principi della norma ISO/IEC 17067:2013 tipo 6.

3.11 Organismo di certificazione (OdC)

Un organismo di certificazione è un organismo di valutazione della conformità di terza parte e indipendente che opera la certificazione del Sistema PEFC Italia, accreditato per tale sistema secondo la norma ISO/IEC 17065 da **ACCREDIA**, membro di IAF MLA. Lo scopo di accreditamento deve indicare esplicitamente che l'organismo di certificazione è accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065.

Gli organismi di certificazione devono applicare i requisiti del PEFC ST 1004 più i requisiti specifici e i chiarimenti dell'appendice 4, insieme alla ISO/IEC 17065.

L'organismo di certificazione non può essere coinvolto nel processo di definizione degli standard in qualità di organo di governo o decisionale, né può essere coinvolto nella gestione forestale.

3.12 Organizzazione cliente (cliente)

Organizzazione, compresa un'**organizzazione di gruppo**, che è certificata o sta cercando di certificare il proprio sistema di gestione forestale.

Nota: il cliente è il titolare di un **certificato** ed è responsabile di garantire che tutti i requisiti dello standard di gestione forestale siano soddisfatti in relazione **all'area certificata** coperta da tale **certificato**.

3.13 Pratiche di corruzione

Le pratiche di corruzione comprendono la corruzione di pubblici ufficiali, l'appropriazione indebita, il traffico di influenze, l'abuso di funzioni e l'arricchimento illecito da parte di pubblici ufficiali, nonché la corruzione e l'appropriazione indebita nel settore privato, il riciclaggio di denaro e l'intralcio alla giustizia, in linea con la [Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione](#).

3.14 Informazioni documentate

Informazioni che devono essere controllate e conservate da un'organizzazione, in qualsiasi formato e supporto, da qualsiasi fonte.

3.15 Certificazione non rinnovata alla scadenza del certificato

La certificazione non viene rinnovata dopo la data di scadenza del certificato.

3.16 Certificazione di gruppo

Certificazione dell'**organizzazione di gruppo** sotto un unico **certificato forestale di gruppo**.

3.17 Capofila

Entità legale che rappresenta i **partecipanti**, con la responsabilità generale di assicurare la conformità della gestione forestale nell'**area certificata** agli standard PEFC Italia e agli altri requisiti applicabili del **sistema di certificazione** forestale. A tal fine, il Capofila utilizza un sistema di gestione di gruppo.

Nota: la struttura del Capofila deve seguire le operazioni, il numero di **partecipanti** e le altre condizioni di base dell'**organizzazione di gruppo**. Può anche essere costituita da una singola persona giuridica o fisica.

3.18 Certificato forestale di gruppo

Un documento che conferma che l'**organizzazione di gruppo** è conforme ai requisiti dello standard di gestione forestale e ad altri requisiti applicabili del **sistema di certificazione** forestale.

3.19 Organizzazione di gruppo

Un insieme di partecipanti rappresentati da un ente capofila ai fini dell'attuazione dello standard di gestione forestale e della relativa certificazione.

Nota 1: il termine "organizzazione di gruppo" è equivalente al termine "gruppo regionale" se il gruppo è definito dai confini regionali o da altri termini scelti dal **sistema di certificazione** forestale pertinente e conformi al contenuto di questa definizione.

Nota 2: il termine "organizzazione di gruppo" è una forma specifica di "organizzazione multisito".

3.20 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione - TIC

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono l'uso della tecnologia per raccogliere, archiviare, recuperare, elaborare, analizzare e trasmettere informazioni. Comprendono software e hardware come smartphone, dispositivi palmari, computer portatili, computer fissi, droni, videocamere, tecnologie indossabili, intelligenza artificiale e altro. L'uso delle TIC può essere appropriato per l'audit/la valutazione sia a livello locale che a distanza (Fonte: IAF MD4:2023).

3.21 Non conformità maggiore

L'assenza o la mancata attuazione e mantenimento di uno o più requisiti degli standard del PEFC Italia rispetto ai quali si svolge l'audit, che può comportare un rischio sistemico per il funzionamento e l'efficacia della gestione forestale.

Nota: una non conformità maggiore può essere una singola non conformità o una serie di non conformità minori ma correlate che, se considerate complessivamente, sono giudicate come una non conformità maggiore.

3.22 Non conformità minore

Un'inosservanza dei requisiti degli standard del PEFC Italia su cui si svolge l'audit che non comporta un rischio sistemico per il funzionamento e l'efficacia della gestione forestale.

3.23 Partecipante

Proprietario/gestore forestale coperto dal **certificato forestale di gruppo**, in grado di attuare i requisiti dello standard di gestione forestale in un'**area certificata**.

Nota: L'espressione "capacità di attuare i requisiti dello standard di gestione forestale" richiede che l'entità abbia un diritto legale a lungo termine, un diritto di proprietà o un diritto di proprietà tradizionale o consuetudinario per gestire la foresta.

e non permetterebbe agli appaltatori una tantum di partecipare alla **certificazione di gruppo**.

Se i sistemi regionali o nazionali consentono a contraenti senza diritti di gestione a lungo termine per una specifica area forestale di partecipare alla **certificazione di gruppo**, il sistema deve garantire che tali contraenti possano presentare richieste PEFC solo per materiale proveniente da **aree certificate** di partecipanti o proprietari/gestori forestali individualmente certificati con diritti di gestione legale o di proprietà a lungo termine.

3.24 PEFC Italia

Il PEFC Italia è un'entità autorizzata dal PEFC Council a rilasciare licenze per i marchi PEFC e a notificare gli **organismi di certificazione** per conto del PEFC Council. Il PEFC Italia è l'**organismo direttivo nazionale** italiano del PEFC.

3.25 Organi direttivi nazionali PEFC (NGB PEFC)

Gli organismi direttivi nazionali PEFC (NGB PEFC) sono organizzazioni nazionali indipendenti istituite per sviluppare e implementare un sistema PEFC all'interno del proprio Paese. L'elenco degli NGB PEFC e i loro dettagli di contatto sono disponibili sul [sito web del PEFC](#).

3.26 Database riconosciuto dal PEFC

Banche dati tenute **dalle organizzazioni non governative PEFC** o dai titolari dei certificati **forestali di gruppo**, in cui vengono acquisiti e mantenuti e adeguatamente protetti tutti i dati necessari per l'attuazione della certificazione di gestione forestale, come i dati aggiornati dei partecipanti e la superficie coperta dal **certificato**.

3.27 Audit speciali

Gli audit speciali non sono pianificati o comunque al di fuori del **programma di audit** e possono essere effettuati con breve preavviso.

Nota: gli audit speciali possono essere necessari a causa dell'estensione dell'ambito di applicazione, o per indagare su reclami o preoccupazioni **dubbi fondati**.

3.28 Revisore

Una persona o un gruppo di persone (ad esempio, un comitato) non coinvolto nel processo di audit e incaricato dall'**organismo di certificazione** di esaminare tutte le informazioni e i risultati relativi all'audit.

3.29 Preoccupazione fondata

Informazioni o reclami supportati da prove o evidenze, che indicano una grave mancanza di conformità ai requisiti del **PEFC Italia** e/o un rischio di reputazione per il PEFC.

Nota: le preoccupazioni fondate possono essere sia di terzi che del **cliente** stesso.

3.30 Certificazione sospesa

La certificazione è temporaneamente invalidata dall'**organismo di certificazione**.

3.31 Esperto tecnico

Una persona che fornisce conoscenze o competenze specifiche al gruppo di audit (Fonte: definizione basata su ISO/IEC 17021:2015, clausola 3.14.).

Nota: per conoscenze o competenze specifiche si intendono quelle relative all'organizzazione, al processo o all'attività da verificare.

3.32 Certificazione terminata

La certificazione è stata volontariamente annullata dal **cliente** durante la validità del ciclo di certificazione.

4. Requisiti generali

4.1 Questioni legali e contrattuali

4.1.1 Accordo di certificazione

4.1.1.1 L'**organismo di certificazione** deve stabilire con il **cliente** un accordo di certificazione legalmente vincolante.

4.1.1.2 L'accordo di certificazione con il **cliente** deve specificare chiaramente:

- a) La/e norma/e ISO/IEC applicabile/i rispetto alla quale l'**organismo di certificazione** opera. Lo stato di accreditamento dell'organismo di certificazione, il campo di applicazione dell'accREDITAMENTO e il nome di ACCREDIA che ha rilasciato l'accREDITAMENTO; e
- b) lo status di organismo di certificazione notificato PEFC, lo scopo della notifica e il PEFC Italia che ha emesso la notifica.

4.1.1.3 L'accordo di certificazione deve includere almeno i seguenti contenuti:

- Implementazione dei requisiti:

- a) Impegno del cliente a soddisfare i requisiti di certificazione, compresa l'attuazione appropriata.
- b) Impegno del cliente a implementare le modifiche in un periodo di transizione concordato quando ci sono cambiamenti nei requisiti di certificazione.
- c) Impegno del cliente a conservare la documentazione relativa alla conformità ai requisiti di certificazione per la durata del ciclo corrente più il ciclo di certificazione precedente.
- d) Obbligo del cliente di informare l'**organismo di certificazione** entro 30 giorni dei cambiamenti che possono influire sulla sua capacità di conformarsi ai requisiti di certificazione.

- Processo di audit:

- e) Impegno del cliente a consentire l'accesso, durante il processo di certificazione, a osservatori degli **organismi di accreditamento**, del PEFC Council e/o del **PEFC Italia**, nonché a rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati (ad esempio, per assistere alle attività o agli audit di convalida), su richiesta.
- f) Impegno del cliente a prendere le disposizioni necessarie per la conduzione degli audit e l'indagine sui reclami.
- g) Le condizioni alle quali l'**organismo di certificazione** può condurre **audit speciali**, come indicato al punto 7.6.3, e l'impegno del cliente ad accettarle.

- Utilizzo dei marchi:

- h) Impegno del cliente a utilizzare i marchi PEFC, i marchi di accreditamento e i marchi degli organismi di certificazione in conformità a tutti i requisiti applicabili e coerenti con lo scopo della certificazione, e a non fare riferimenti o affermazioni che possano essere fuorvianti o non autorizzati o che possano gettare discredito sul PEFC, sugli **organismi di certificazione** o sugli **organismi di accreditamento**.
- i) In caso di sospensione, ritiro o cessazione della certificazione, il cliente si impegna a interrompere l'utilizzo di tutto il materiale pubblicitario che contenga qualsiasi riferimento alla certificazione e ad adottare le azioni e le misure richieste dal **PEFC Italia** (ad esempio, la restituzione dei documenti di certificazione), a seconda dei casi.
- j) In caso di sospensione, ritiro o cessazione della certificazione, o in caso di sospensione o cessazione dell'approvazione da parte del PEFC del sistema o dello standard rispetto al quale sono certificati, il cliente si impegna a cessare qualsiasi uso delle indicazioni PEFC o dei marchi PEFC.

- k) Se il **cliente** fornisce copie dei documenti di certificazione a terzi, i documenti devono essere riprodotti integralmente o come specificato nel **sistema di certificazione PEFC Italia**.
- l) Impegno del cliente a conservare le registrazioni di tutti i reclami e le **preoccupazioni fondate** ricevute che riguardano la conformità ai requisiti di certificazione.
- m) Impegno del Cliente a intraprendere azioni appropriate in relazione ai reclami e a qualsiasi carenza che influisca sulla conformità ai requisiti per la certificazione.
- n) Impegno del cliente a mettere a disposizione dell'**organismo di certificazione**, del PEFC Council, del **PEFC Italia** e/o di ACCREDIA, su richiesta, le registrazioni di tutti i reclami e delle **preoccupazioni fondate**.

4.2 Gestione dell'imparzialità

4.2.1 L'**organismo di certificazione** deve mettere in atto procedure per garantire che il personale coinvolto nelle attività di certificazione sia libero da conflitti di interesse e indipendente dal **cliente**.

4.3 Riservatezza

4.3.1 L'**organismo di certificazione** deve rispettare tutte le leggi applicabili in materia di privacy e protezione dei dati.

4.3.2 L'**organismo di certificazione** si impegna a sottoscrivere un accordo sulla protezione dei dati con il PEFC Council e, quando opportuno, anche con il **PEFC Italia**. L'accordo deve specificare i diritti e gli obblighi di ciascuna parte in materia di protezione dei dati personali. Esso regola le particolarità del trattamento dei dati - come la portata e lo scopo - e la relazione tra il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento.

4.4 Approccio basato sul rischio

L'organismo di certificazione deve condurre gli audit secondo un approccio basato sul rischio. Oltre ai requisiti evidenziati nella presente norma, qualsiasi requisito relativo all'approccio basato sul rischio della ISO/IEC 17021 si applica anche ai sistemi basati sulla ISO/IEC 17065 (come la ISO/IEC 17021, clausola 4.8).

5. Requisiti delle risorse

5.1 Personale coinvolto nelle attività di certificazione

5.1.1 In generale

5.1.1.1 L'**organismo di certificazione** deve garantire che il personale coinvolto nelle attività di certificazione abbia le conoscenze e le competenze pertinenti e appropriate corrispondenti a tali attività, comprese le conoscenze specifiche del PEFC.

5.1.1.2 Il personale coinvolto nella certificazione PEFC deve avere almeno una conoscenza di base del sistema PEFC e dei criteri di certificazione appropriati al proprio ruolo e responsabilità.

5.1.1.3 L'**organismo di certificazione** deve garantire un luogo di lavoro sicuro, che offra pari opportunità, non discriminatorio, che promuova l'uguaglianza di genere e che sia libero da intimidazioni e molestie sul posto di lavoro. Devono essere attuate una formazione adeguata e politiche interne.

5.1.2 Revisori

5.1.2.1 In generale

L'**organismo di certificazione** deve avere un processo documentato per garantire che gli auditor abbiano caratteristiche personali, conoscenze e competenze in conformità con i requisiti del **sistema di certificazione PEFC Italia**.

5.1.2.2 Formazione

5.1.2.2.1 L'**organismo di certificazione** deve garantire che gli auditor abbiano le conoscenze corrispondenti almeno a un'istruzione terziaria.

Nota: Istruzione terziaria, detta anche terza fase, terzo livello e istruzione post-secondaria, è il livello di istruzione successivo al completamento di una scuola che fornisce un'istruzione secondaria. L'istruzione terziaria può essere conseguita, tra l'altro, presso università, scuole tecniche o istituti superiori.

5.1.2.2.2 L'**organismo di certificazione** deve assicurarsi che gli auditor abbiano seguito corsi formali in ambito forestale.

5.1.2.2.3 L'istruzione specifica relativa alla silvicoltura (requisito 5.1.2.2.2) può essere sostituita da un'esperienza lavorativa in questo settore se l'**organismo di certificazione** può dimostrare che è equivalente all'istruzione richiesta.

5.1.2.3 Esperienza lavorativa

5.1.2.3.1 L'**organismo di certificazione** deve garantire che gli auditor abbiano un minimo di tre anni di esperienza professionale a tempo pieno in una disciplina pertinente (ad esempio, silvicoltura, alberi fuori foresta, biodiversità, gestione delle risorse naturali).

5.1.2.3.2 Il numero di anni di esperienza lavorativa complessiva può essere ridotto di un anno se l'auditor ha completato un'istruzione terziaria in silvicoltura, biodiversità o gestione delle risorse naturali.

Nota: l'istruzione terziaria, detta anche terza fase, terzo livello e istruzione post-secondaria, è il livello di istruzione successivo al completamento di una scuola che fornisce un'istruzione secondaria. L'istruzione terziaria può essere conseguita, tra l'altro, presso università, scuole tecniche o istituti superiori.

5.1.2.4 Formazione sulla gestione forestale PEFC

L'**organismo di certificazione** deve garantire che i nuovi auditor abbiano ricevuto e completato con successo la formazione iniziale riconosciuta dal PEFC Council sul **sistema** o sui sistemi **di certificazione PEFC Italia** per il

Paese o i Paesi in cui conducono gli audit prima di iniziare le loro attività di audit.

Nota: Il [sito web del PEFC Internazionale](#) e il [sito web del PEFC Italia](#) forniscono ulteriori informazioni sulle opzioni di formazione.

5.1.2.5 Formazione per gli audit

L'**organismo di certificazione** deve garantire che gli auditor abbiano completato con successo la formazione sulle tecniche di audit basata sulla ISO 19011.

5.1.2.6 Esperienza di audit

Per la prima qualifica di un auditor, l'**organismo di certificazione** deve garantire che l'auditor abbia svolto, in qualità di auditor in formazione, almeno 40 ore di audit di gestione forestale o equivalenti (ad esempio, esperienza di audit ISO 9001, ISO 14001 o ISO 45001 nel settore forestale o in un settore correlato - ad esempio, alberi al di fuori delle foreste, biodiversità, gestione delle risorse naturali -) sotto la guida di un caposquadra qualificato nell'ultimo anno.

Nota: il periodo di 40 ore come auditor in formazione deve coprire diversi tipi di audit (iniziale, di sorveglianza e di rinnovo).

5.1.2.7 Competenze

5.1.2.7.1 L'**organismo di certificazione** deve garantire che gli auditor dimostrino la capacità di applicare conoscenze e abilità nelle seguenti aree:

- a) Principi, obiettivi, requisiti, criteri e indicatori dello standard di gestione forestale PEFC Benchmark, del PEFC ST 1003, *Gestione Forestale Sostenibile - Requisiti* e del PEFC ST 1002, *Gestione Forestale di Gruppo - Requisiti* come implementati **dal sistema di certificazione PEFC Italia**, come applicabile.
- b) Principi, procedure e tecniche di audit e come applicarli in modo appropriato a diversi audit, assicurando che gli audit siano condotti in modo coerente e sistematico.
- c) Gestione di un'organizzazione, comprese le dimensioni, la struttura, le funzioni e le relazioni organizzative, i processi aziendali generali, la gestione del rischio e gli aspetti culturali e sociali.
- d) Conoscenza adeguata dei dati socio-demografici, delle questioni di sostenibilità, delle questioni culturali (compresa la parità di genere), degli interessi e dei valori indigeni e dei trattati indigeni, ove applicabili, e delle relazioni industriali nella regione di applicazione dei requisiti di gestione forestale.
- e) Conoscenza della legislazione, dei regolamenti o di altri requisiti pertinenti, tra cui:
 - i. Contratti e accordi e/o contratti collettivi di lavoro (se applicabili).
 - ii. Sistema di governance forestale e di applicazione delle leggi del Paese, comprese quelle che riguardano i diritti sociali, dei lavoratori e sindacali e la sicurezza e la salute sul lavoro dei lavoratori.
 - iii. Convenzioni internazionali relative ai diritti dei lavoratori (convenzioni fondamentali dell'OIL).
 - iv. Trattati e convenzioni internazionali relativi alla silvicoltura, al commercio forestale e ai prodotti arborei.
- f) I principi della gestione forestale si basano su tecniche quali: inventario, pianificazione, protezione, gestione degli ecosistemi forestali, identificazione e gestione di aree forestali ecologicamente importanti, stock di carbonio e biodiversità, nonché aspetti tecnici delle operazioni forestali e dei loro potenziali impatti.
- g) Comprensione e capacità di interpretare i sistemi informativi geografici (GIS) nell'ambito del monitoraggio e della gestione forestale.

- h) Gestione e controllo di documenti, dati e registrazioni online, dati riservati, privacy e protezione dei dati.
- i) Applicazione di tecniche di valutazione del rischio.

5.1.2.7.2 L'**organismo di certificazione** deve assicurarsi che il team di audit sia composto da persone che abbiano collettivamente tutte le competenze richieste per l'ambito dell'audit.

5.1.2.8 *Mantenimento della qualifica di auditor*

5.1.2.8.1 *Formazione sulla gestione forestale PEFC*

5.1.2.8.1.1 Per mantenere la qualifica di auditor, l'**organismo di certificazione** deve garantire che gli auditor qualificati partecipino a un corso di aggiornamento sulla gestione forestale PEFC riconosciuto dal PEFC Council ogni volta che viene pubblicata una nuova versione dello standard di gestione forestale che sono qualificati a verificare, o degli standard con i requisiti per gli organismi di certificazione GFS.

5.1.2.8.1.2 L'**organismo di certificazione** deve assicurarsi che tale formazione di aggiornamento sia stata completata con successo prima di condurre audit rispetto allo standard rivisto.

5.1.2.8.2 *Esperienza di audit*

5.1.2.8.2.1 Per mantenere la qualifica di auditor, l'**organismo di certificazione** deve assicurarsi che l'auditor abbia svolto un minimo di 40 ore di audit di gestione forestale o equivalenti (ad esempio alberi al di fuori della foresta, esperienza di audit ISO 9001, 14001 o 45001 nel settore forestale o affine, biodiversità, gestione delle risorse naturali) all'anno.

5.1.2.8.2.2 In circostanze eccezionali, come congedi statutarî, malattie di lunga durata o mancanza di opportunità di fornire servizi di certificazione, gli auditor che non sono in grado di soddisfare il punto 5.1.2.8.2.1 devono eseguire 20 ore di audit di gestione forestale sotto la supervisione di un auditor qualificato entro due anni, oppure sottoporsi a una valutazione formale delle competenze da parte dell'**organismo di certificazione** prima di riprendere le attività di audit.

5.1.3 *Gruppo di audit*

5.1.3.1 *Requisiti generali*

5.1.3.1.1 Il team di audit deve essere composto da auditor che soddisfano i requisiti definiti al punto 5.1.2.7.

5.1.3.1.2 L'**organismo di certificazione** deve disporre di procedure documentate per la selezione e la nomina del gruppo di audit, compreso il responsabile del gruppo di audit.

5.1.3.1.3 L'**organismo di certificazione** deve considerare l'equilibrio di genere all'interno del gruppo di audit.

5.1.3.2 *Esperti tecnici*

5.1.3.2.1 L'**organismo di certificazione** può avvalersi di **esperti tecnici** a supporto del gruppo di audit. **Gli esperti tecnici** devono essere indipendenti dal **cliente** e i loro nomi, qualifiche e affiliazioni devono essere inclusi nel rapporto di audit.

5.1.3.2.2 L'**organismo di certificazione** deve garantire che ogni potenziale conflitto di interessi sia dichiarato e gestito.

5.1.3.2.3 L'**organismo di certificazione** deve garantire che gli **esperti tecnici** riferiscano al responsabile del gruppo di audit, operino solo nell'ambito del loro campo di applicazione, non prendano decisioni sulla certificazione e non creino risultati.

5.1.3.3 *Traduttori e interpreti*

5.1.3.3.1 I traduttori e gli interpreti utilizzati nell'audit devono essere indipendenti dal **cliente**.

5.1.3.3.2 Nei casi in cui non siano disponibili traduttori e/o interpreti indipendenti, i nomi dei traduttori e i loro legami con il **cliente** devono essere inclusi nel rapporto di audit.

5.1.3.3.3 L'**organismo di certificazione** deve assicurarsi che ogni potenziale conflitto di interessi sia gestito.

5.1.4 Revisori e responsabili della certificazione

5.1.4.1 In generale

5.1.4.1.1 L'**organismo di certificazione** è responsabile e mantiene l'autorità delle proprie decisioni in materia di certificazione.

5.1.4.1.2 L'**organismo di certificazione** deve garantire che il **revisore** e il **responsabile delle decisioni di certificazione** siano indipendenti dal gruppo di audit e dal **cliente**.

5.1.4.1.3 L'**organismo di certificazione** deve garantire che il personale coinvolto nel processo di revisione e di decisione abbia un rapporto legalmente vincolante con l'**organismo di certificazione** che riguardi la conformità del personale ai requisiti del presente standard.

Nota: il **revisore** e il **Soggetto responsabile della decisione di certificazione** possono essere la stessa persona.

5.1.4.2 Formazione

5.1.4.2.1 L'**organismo di certificazione** deve garantire che il **revisore** e il **Soggetto responsabile della decisione di certificazione** abbiano le conoscenze corrispondenti almeno a un'istruzione di livello terziario.

Nota: Istruzione terziaria, definita anche terzo stadio, terzo livello e istruzione post-secondaria, è il livello di istruzione successivo al completamento di una scuola che fornisce un'istruzione secondaria. L'istruzione terziaria può essere ottenuta, tra l'altro, presso università, scuole tecniche o college.

5.1.4.2.2 L'**organismo di certificazione** deve assicurarsi che i **revisori** e i **responsabili delle decisioni di certificazione** abbiano seguito corsi formali in ambito forestale.

5.1.4.2.3 L'istruzione specifica relativa alla silvicoltura (requisito 5.1.4.2.2) può essere sostituita da un'esperienza lavorativa in questo settore se l'**organismo di certificazione** può dimostrare che è equivalente all'istruzione richiesta.

5.1.4.3 Esperienza lavorativa

5.1.4.3.1 L'**organismo di certificazione** deve garantire che il **revisore** e il **responsabile delle decisioni di certificazione** abbiano un'esperienza rilevante in base al tipo di audit da revisionare.

5.1.4.3.2 L'**organismo di certificazione** deve garantire che il **revisore** e il **responsabile delle decisioni di certificazione** abbiano un minimo di tre anni di esperienza a tempo pieno nella valutazione della conformità.

5.1.4.3.3 Il numero di anni di esperienza lavorativa totale può essere ridotto di un anno se il **revisore** e il **responsabile della certificazione** hanno completato l'istruzione terziaria in una disciplina pertinente (ad esempio, silvicoltura, alberi fuori foresta, biodiversità o gestione delle risorse naturali).

Nota: Istruzione terziaria, detta anche terza fase, terzo livello e istruzione post-secondaria, è il livello di istruzione successivo al completamento di una scuola che fornisce un'istruzione secondaria. L'istruzione terziaria può essere conseguita, tra l'altro, presso università, scuole tecniche o istituti superiori.

5.1.4.3.4 Un auditor qualificato di gestione forestale PEFC è considerato già in possesso dell'esperienza lavorativa minima richiesta.

5.1.4.4 Formazione sulla gestione forestale PEFC

5.1.4.4.1 L'**organismo di certificazione** deve garantire che i nuovi **revisori** e i **responsabili delle decisioni di certificazione** abbiano ricevuto una formazione iniziale riconosciuta dal PEFC Council sul **sistema** o sui sistemi di

certificazione PEFC Italia per il Paese o i Paesi in cui svolgono le attività di certificazione.

5.1.4.4.2 L'**organismo di certificazione** deve garantire che i nuovi **revisori** e **decisori di certificazione** abbiano completato con successo la formazione prima di iniziare le loro attività di certificazione.

Nota: [il sito web del PEFC Internazionale](#) e il [sito web del PEFC Italia](#) forniscono ulteriori informazioni sulle opzioni di formazione.

5.1.4.5 Formazione per l'audit

L'**organismo di certificazione** deve garantire che il **revisore** e il **decisore di certificazione** abbiano completato con successo la formazione sulle tecniche di audit basate sulla ISO 19011.

5.1.4.6 Esperienza di audit

Per la prima qualifica di un **revisore** o di un **decisore di certificazione**, l'**organismo di certificazione** deve garantire che il **revisore** o il **decisore di certificazione** abbia partecipato come osservatore a audit di gestione forestale o a audit equivalenti (ad esempio, alberi al di fuori della foresta, esperienza di audit ISO 9001, 14001 o 45001 nel settore forestale o affine, biodiversità, gestione delle risorse naturali) per almeno otto ore. L'osservazione comprende la riunione di apertura, parte della valutazione in ufficio, parte della valutazione sul campo e la riunione di chiusura.

5.1.4.7 Competenze

5.1.4.7.1 L'**organismo di certificazione** deve assicurarsi che il **revisore** o il **responsabile della certificazione** dimostri la capacità di applicare conoscenze e abilità nelle seguenti aree:

- a) Principi, obiettivi, requisiti, criteri e indicatori dello standard di gestione forestale PEFC Benchmark, del PEFC ST 1003, *Gestione forestale sostenibile - Requisiti* e del PEFC ST 1002, *Gestione forestale di gruppo e degli standard PEFC Italia*.
- b) Conoscenza dei dati socio-demografici, delle questioni di sostenibilità e delle questioni culturali (compresa l'uguaglianza di genere), degli interessi e dei valori indigeni e dei trattati indigeni, ove applicabili, e delle relazioni industriali nella regione di applicazione dei requisiti di gestione forestale.
- c) Conoscenza generale della legislazione, dei regolamenti o di altri requisiti pertinenti alla gestione forestale, alle questioni lavorative e alla privacy e protezione dei dati.
- d) I principi della gestione forestale.
- e) Gestione e controllo di documenti, dati e registrazioni online, dati riservati, privacy e protezione dei dati.
- f) Applicazione delle tecniche di valutazione del rischio.

5.1.4.7.2 L'**organismo di certificazione** deve garantire che il team di **revisori** e di **responsabili delle decisioni di certificazione** sia composto da persone che abbiano collettivamente tutte le competenze richieste per l'ambito dell'audit.

5.1.4.8 Mantenimento della qualifica di revisore o di Soggetto responsabile della decisione di certificazione.

5.1.4.8.1 Formazione sulla gestione forestale PEFC

5.1.4.8.1.1 Per mantenere la qualifica di revisore o di responsabile della decisione di certificazione, l'**organismo di certificazione** deve garantire che il **revisore** o il responsabile **della decisione di certificazione** qualificato partecipi a un corso di aggiornamento sulla gestione forestale PEFC riconosciuto dal PEFC Council ogni volta che viene pubblicata una nuova versione dello standard o degli standard di gestione forestale PEFC rispetto ai quali è

qualificato a svolgere le corrispondenti attività di certificazione, o degli standard con i requisiti per gli organismi di certificazione GFS.

5.1.4.8.1.2 L'**organismo di certificazione** deve garantire che tale formazione di aggiornamento sia completata con successo prima che il **revisore** o il **Soggetto responsabile della decisione di certificazione** conduca le proprie attività di certificazione rispetto allo standard rivisto.

5.1.4.8.2 Esperienza di audit

Per mantenere la qualifica di revisore o di responsabile della decisione di certificazione, l'**organismo di certificazione** deve garantire che il **revisore** o il responsabile **della decisione di certificazione** qualificato abbia partecipato come osservatore agli audit di gestione forestale o a audit equivalenti (ad esempio, alberi al di fuori della foresta, esperienza di audit ISO 9001, 14001 o 45001 nel settore forestale o in un settore correlato, biodiversità, gestione delle risorse naturali) che coprono almeno 16 ore ogni due anni e comprendono una parte di valutazione in ufficio, una parte di valutazione sul campo e una riunione conclusiva.

Nota: l'osservazione può avvenire a distanza utilizzando le TIC.

5.2 Registri del personale e monitoraggio annuale

5.2.1 L'**organismo di certificazione** deve conservare le registrazioni della conformità del personale ai requisiti del presente capitolo.

Nota: i registri possono essere disponibili in formato digitale.

5.2.2 L'**organismo di certificazione** deve monitorare annualmente le prestazioni degli auditor della gestione forestale, applicando metodi quali l'esame dei rapporti di audit o il feedback dei clienti, ecc.

5.2.3 Nell'ambito del monitoraggio, l'**organismo di certificazione** deve condurre un'osservazione di ciascun auditor di gestione forestale almeno ogni cinque anni.

5.2.4 L'**organismo di certificazione** deve conservare **informazioni documentate** sulle prestazioni degli auditor della gestione forestale.

5.2.5 L'**organismo di certificazione** deve utilizzare il monitoraggio delle prestazioni degli auditor e le osservazioni per identificare le esigenze di formazione.

Tabella: Panoramica dei requisiti di qualificazione

	Auditor	Revisore e Soggetto responsabile della decisione di certificazione
Formazione	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze corrispondenti almeno a un'istruzione terziaria. • Corsi formali in materia di silvicoltura/alberi fuori foresta (conoscenza tecnica specifica dei processi attuati nell'ambito dello schema di certificazione in esame e conoscenza sufficiente dei prodotti/servizi pertinenti, comprese le disposizioni legali pertinenti del settore applicabile - qualifica, ad esempio diploma, laurea, ecc.) • L'istruzione specifica relativa alla silvicoltura può essere sostituita da un'esperienza lavorativa in questo settore se l'organismo di certificazione può dimostrare che è equivalente all'istruzione richiesta. 	

Esperienza lavorativa	<ul style="list-style-type: none"> ● Minimo tre anni di esperienza professionale a tempo pieno in una disciplina pertinente (ad esempio, silvicoltura, alberi fuori foresta, biodiversità, gestione delle risorse naturali). ● Può essere ridotto di un anno se l'auditor ha completato un'istruzione terziaria in silvicoltura, biodiversità o gestione delle risorse naturali. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Esperienza pertinente in base al tipo di audit da esaminare. ● Minimo tre anni di esperienza a tempo pieno nella valutazione della conformità. ● Può essere ridotto di un anno se il revisore e il Soggetto responsabile della decisione di certificazione hanno completato un'istruzione terziaria in una disciplina pertinente (ad esempio, silvicoltura, alberi fuori foresta, biodiversità o gestione delle risorse naturali). ● Un auditor qualificato per la gestione forestale PEFC è considerato già in possesso dell'esperienza lavorativa minima richiesta.
------------------------------	--	--

Formazione	<ul style="list-style-type: none"> ● Formazione iniziale riconosciuta dal PEFC Italia sul sistema di certificazione PEFC Italia. ● conoscenza dei documenti PEFC-Italia relativi allo schema di certificazione oggetto di valutazione. ● ISO/IEC 19011 	
Esperienza di audit	<ul style="list-style-type: none"> ● L'auditor ha svolto, in qualità di auditor in formazione, almeno 40 ore di audit di gestione forestale o equivalenti sotto la guida di un caposquadra qualificato nell'ultimo anno. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Il verificatore o il Soggetto responsabile della decisione di certificazione ha partecipato come osservatore ad audit di gestione forestale o equivalenti per almeno otto ore. L'osservazione deve comprendere la riunione di apertura, parte della valutazione in ufficio, parte della valutazione sul campo e la riunione di chiusura.
Competenze	Vedi requisito 5.1.2.7.	Vedi requisito 5.1.4.7

Mantenimento della qualifica		
Formazione	<ul style="list-style-type: none"> ● Formazione di aggiornamento riconosciuta dal PEFC Council ogni volta che viene pubblicata una nuova versione dello standard o degli standard di gestione forestale PEFC per i quali sono qualificati a condurre le corrispondenti attività di certificazione, o gli standard con i requisiti per gli organismi di certificazione GFS. ● La formazione di aggiornamento deve essere completata con successo prima di condurre le attività di certificazione in base allo standard rivisto. 	

Esperienza di audit	<ul style="list-style-type: none"> ● Minimo 40 ore di audit di gestione forestale o equivalente all'anno. ● In circostanze eccezionali, quali congedi statutari, malattie di lunga durata o impossibilità di fornire servizi di certificazione, gli auditor che non sono in grado di soddisfare il punto 5.1.2.8.2.1 devono eseguire 20 ore di audit di gestione forestale sotto la supervisione di un auditor qualificato entro due anni, oppure una valutazione formale delle competenze da parte dell'organismo di certificazione prima che l'auditor riprenda le attività di audit. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Partecipare come osservatore agli audit di gestione forestale o equivalenti per almeno 16 ore ogni due anni, che comprendono una parte di valutazione in ufficio, una parte di valutazione sul campo e una riunione conclusiva.
----------------------------	--	---

Nota: questa tabella è una sintesi dei requisiti di qualificazione per gli auditor, i revisori e i responsabili delle decisioni di certificazione. I requisiti effettivi sono riportati nel testo del presente standard.

Queste competenze possono essere concentrate in un singolo auditor o distribuite tra il personale del Gruppo di audit. Quando si fa riferimento al Gruppo di audit, questo include:

- il responsabile del gruppo di revisione (RGA),
- uno o più auditor (AU);
- se necessario, uno o più Esperti Tecnici (ESP) su argomenti specifici. In tal caso, è richiesta l'abilitazione da parte dell'Ordine professionale.

Nel Gruppo di Audit (composto da AU e RGA) il capogruppo deve essere in possesso di una Laurea in Scienze Forestali o di un Diploma di Scuola Media Superiore in materie forestali (nel caso di "alberi fuori foresta" la Laurea in Scienze Agrarie e i Diplomi in materie agrarie sono considerati equivalenti ai fini della qualifica di Auditor).

Esperto tecnico (ESP): oltre a quanto sopra, l'UA qualificato deve possedere i seguenti requisiti

L'AU deve sempre includere competenze tecniche specifiche relative a processi/attività/prodotti/servizi specifici nell'ambito del GFS/"alberi fuori foresta" oggetto di valutazione.

A tal fine, oltre agli AU possono essere impiegati esperti tecnici (ad es. gestione della fauna selvatica, gestione di parchi e riserve naturali, gestione di biotopi, lavorazione speciale di prodotti "legnosi" e "non legnosi", ecc.

Agli ESP si applicano i seguenti requisiti:

esperienza lavorativa pregressa di almeno tre anni, in mansioni legate alla GFS o al "alberi fuori foresta" se chiamato nel gruppo di audit come ESP per GFS o "alberi fuori foresta"), sia come dipendente che come lavoratore autonomo, ma in ogni caso a tempo pieno;

b) la prova che l'ESP è ancora attivo o comunque competente in relazione ai compiti di cui sopra.

6. Requisiti di informazione

6.1 Informazioni al pubblico

6.1.1 In generale

6.1.1.1 Su richiesta, l'**organismo di certificazione** deve fornire ai **clienti** e ai potenziali **clienti** informazioni dettagliate sulla propria struttura tariffaria e sui costi stimati per ottenere e mantenere la certificazione.

6.2 Documenti di certificazione

6.2.1 Caratteristiche del documento

6.2.1.1 Il **certificato** deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- a) identificazione dell'**organismo di certificazione**
- b) nome e indirizzo del **cliente**
- c) codice univoco del certificato
- d) tipo di **certificato** (foresta individuale o di gruppo)
- e) luogo e data di rilascio
- f) data di concessione, estensione o rinnovo della certificazione e data di scadenza o di ricertificazione
- g) logo e/o firma della parte emittente
- h) scopo della certificazione e norma o norme rispetto alle quali la certificazione è rilasciata
- i) marchio di accreditamento di ACCREDIA come prescritto dal numero di accreditamento (compreso il numero di accreditamento, se applicabile)
- j) il logo del **sistema di certificazione PEFC Italia** e il logo PEFC con il numero di licenza dei marchi PEFC dell'**organismo di certificazione** (con un link al sito web PEFC e una nota che indichi che le informazioni sui sistemi PEFC Italia sono pubblicamente disponibili sul [sito web PEFC](#)); e,
- k) una nota che indichi che le informazioni aggiornate sul numero di ettari coperti **dal certificato e sul numero di alberi (per gli standard "alberi fuori foresta"¹)** con la loro superficie convenzionale di chioma di 16 m² per albero e sul numero di **partecipanti** (se si tratta di un **certificato forestale di gruppo**) possono essere controllate sul database PEFC.

6.2.1.2 La data di entrata in vigore di un documento di certificazione non deve essere precedente alla data della decisione di certificazione.

6.2.1.3 Il codice del certificato deve essere composto da quattro informazioni, ciascuna separata da un trattino, in questo ordine: AAA-PEFCIT-XX-#####(-#), dove:

- AAA è l'abbreviazione dell'**organismo di certificazione**. "AAA" è un'abbreviazione maiuscola di lunghezza variabile dell'**organismo di certificazione** che ha rilasciato il **certificato**. Contiene solo caratteri maiuscoli dell'alfabeto inglese (A-Z) senza spaziatura. "CC" è il codice paese ISO 3166 Alpha 2 (<https://www.iso.org/obp/ui/#search>) utilizzato per differenziare gli uffici degli enti di certificazione nazionali dalla loro sede centrale.
- PEFCIT. IT è l'abbreviazione di Italia.

¹ Tranne le foreste urbane e parchi e giardini

- #####: l'identificazione numerica dell'entità certificata fornita dall'**organismo di certificazione**.
- (-#) Opzionalmente, l'identificazione numerica **del partecipante** al gruppo fornita dall'**organismo di certificazione**, se presente.

Nota 1: Le parentesi () non devono essere incluse nel numero del certificato, sono solo indicative.

Nota 2: L'**organismo di certificazione** può decidere l'identificazione numerica, in termini di lunghezza e cifre, e anche l'identificazione numerica opzionale dei **partecipanti** al gruppo.

Esempio 1: XWZ-PEFCIT-FM-877506 (XWZ è un'ipotetica abbreviazione di un **organismo di certificazione** non esistente).

Esempio 3: XWZ-PEFCIT-TOF-877506 (XWZ è un'ipotetica abbreviazione di un **organismo di certificazione** non esistente).

6.2.1.4 L'**organismo di certificazione** deve coordinare la propria abbreviazione con il PEFC Council prima di utilizzarla. Due **due organismi di certificazione** non possono avere la stessa abbreviazione.

Nota: l'abbreviazione accettata per un **organismo di certificazione** è visualizzata sul sito web del PEFC, nella sezione [Trova organismi di certificazione](#).

6.2.1.5 Gli **organismi di certificazione** devono utilizzare la stessa abbreviazione per tutti i codici dei certificati che rilasciano a fronte degli standard PEFC Italia.

6.2.1.6 Se un singolo **certificato** copre più aree forestali, tali aree devono essere descritte nel **certificato** o in un'appendice del **certificato stesso**. Altrimenti, il **certificato** deve includere un riferimento alla banca dati PEFC o alla corrispondente **banca dati riconosciuta PEFC** per le informazioni relative alle **aree certificate**.

Nota: le banche dati riconosciute dal PEFC sono disponibili nella banca dati del PEFC Internazionale, accessibile dal [sito web del PEFC](#).

6.3 Riferimento alla certificazione e uso dei marchi

6.3.1 Nel caso in cui l'**organismo di certificazione** utilizzi i marchi PEFC sul documento di certificazione, o per qualsiasi altro scopo legato al **sistema di certificazione PEFC Italia**, l'uso deve essere effettuato solo sulla base di una licenza valida rilasciata dal PEFC Council o dal **PEFC Italia**, e in conformità al PEFC ST 2001, *PEFC Trademarks Rules - Requirements*.

6.3.2 L'**organismo di certificazione** deve informare il **cliente** che i marchi PEFC sul **certificato** rilasciato si riferiscono solo alla conformità del cliente al **sistema di certificazione PEFC Italia** e non conferiscono alcun diritto al **cliente** di utilizzare tali marchi, a meno che il **cliente** non sia in possesso di una licenza di marchio PEFC valida.

Nota: il **cliente** può ottenere una licenza per il marchio PEFC dal PEFC Council o dal PEFC Italia in base al Paese in cui ha sede il **cliente**.

6.4 Riservatezza

6.4.1 L'**organismo di certificazione** deve limitare la raccolta dei dati personali del **cliente** a ciò che è essenziale per gli scopi della certificazione. La raccolta dei dati personali deve essere sempre condotta in conformità con la legislazione applicabile.

Nota: un modo per raggiungere questo obiettivo è quello di fornire informazioni generiche come persona di contatto, e email generiche invece di email personali, ad esempio, manager della certificazione, certificationmanager@xmail.com

6.5 Scambio di informazioni tra l'**organismo di certificazione** e il PEFC Council e/o il sito PEFC Italia

- 6.5.1** L'**organismo di certificazione** deve informare immediatamente il **PEFC Italia** competente quando la certificazione viene concessa, sospesa, terminata, ritirata, il suo scopo viene modificato o qualsiasi altro cambiamento che riguarda la certificazione o le informazioni che gli **organismi di certificazione** devono comunicare al PEFC.
- 6.5.2** L'**organismo di certificazione** raccoglierà e riporterà le informazioni, come richiesto dal PEFC Council o dal PEFC Italia.
PEFC Italia.
- 6.5.3** L'**organismo di certificazione** verificherà la superficie in ettari a ogni audit e comunicherà al PEFC Council o al PEFC Italia ogni variazione almeno annualmente.
- 6.5.4** Su richiesta, l'**organismo di certificazione** deve fornire al PEFC Council e/o al PEFC Italia qualsiasi informazione relativa al processo di certificazione e al **cliente**, come il rapporto di audit completo o le informazioni sulle non conformità aperte, quando c'è un rischio di reputazione per il PEFC.

6.6 Coinvolgimento delle parti interessate

6.6.1 In generale

- 6.6.1.1** L'**organismo di certificazione** deve verificare l'efficacia del processo del cliente per il coinvolgimento delle **parti interessate** durante il processo di audit.
- 6.6.1.2** Durante il processo di audit, l'**organismo di certificazione** deve prendere in considerazione le informazioni eventualmente fornite dalle **parti interessate**.

Nota: questo processo di coinvolgimento non è inteso come un'elusione del regolare processo di reclamo del **cliente** e dell'**organismo di certificazione**.

6.6.2 Processo di coinvolgimento delle parti interessate

- 6.6.2.1** L'**organismo di certificazione** deve disporre di procedure documentate per il coinvolgimento delle **parti interessate**. Questa procedura deve garantire che tale coinvolgimento non influisca negativamente sull'imparzialità, l'indipendenza e la riservatezza rispetto alle operazioni dell'**organismo di certificazione** o del **cliente**.
- 6.6.2.2** La procedura dell'**organismo di certificazione** per il coinvolgimento delle **parti interessate** deve includere le seguenti fasi:
- verifica dell'efficacia dell'identificazione delle parti interessate da parte del **cliente**
 - garantire la notifica pubblica dell'audit da parte del **cliente**
 - coinvolgimento delle **parti interessate** durante il processo di audit, se necessario
 - sintesi del processo di coinvolgimento delle parti interessate nei rapporti di sintesi della revisione.

6.6.3 Identificazione delle parti interessate

- 6.6.3.1** L'**organismo di certificazione** deve richiedere al **cliente** di fornire, prima dell'audit:
- informazioni sull'identificazione delle **parti interessate** da parte del cliente
 - le esigenze e le aspettative di queste parti interessate

Nota: il PEFC ST 1003, *Gestione Forestale Sostenibile - Requisiti*, richiede nella clausola 4.2 che i titolari di certificazione PEFC GFS determinino le esigenze e le aspettative rilevanti delle **parti interessate**. b) si riferisce a tale identificazione, come riflesso nel **sistema di certificazione PEFC Italia** applicabile.

c) come sono considerati all'interno della gestione forestale

Nota: Nell'ambito delle valutazioni di accreditamento, gli enti di accreditamento dovrebbero prendere in considerazione la consultazione delle parti interessate sulle prestazioni dell'ente di certificazione, oltre alla valutazione sul campo.

6.6.3.2 L'**organismo di certificazione** deve tenere conto di tali informazioni nella pianificazione dell'audit.

6.6.4 **Notifica pubblica dell'audit**

6.6.4.1 L'**organismo di certificazione** deve garantire che le date di un audit iniziale o di ricertificazione siano rese pubbliche alle **parti interessate**, non meno di 30 giorni prima dell'audit.

6.6.4.2 L'annuncio può essere fatto dal **cliente** o dall'**organismo di certificazione** stesso.

6.6.4.3 L'annuncio deve spiegare che durante il processo di audit, i revisori valuteranno l'impegno del cliente con le **parti interessate** e richiederanno al **cliente** di richiedere espressioni di interesse, per iscritto, da parte delle **parti interessate**.

6.6.5 **Coinvolgimento delle parti interessate durante il processo di audit**

6.6.5.1 L'**organismo di certificazione** prenderà in considerazione i feedback ricevuti e ne valuterà la rilevanza ai fini della valutazione dei requisiti di certificazione. L'**organismo di certificazione** deve consultare le **parti interessate** nell'ambito del processo di audit, in base al feedback ricevuto e ai requisiti degli standard.

6.6.5.2 L'**organismo di certificazione** deve utilizzare mezzi efficaci e culturalmente appropriati per consultare le **parti interessate**.

6.6.5.3 Il **piano di audit** deve prevedere un tempo sufficiente per il coinvolgimento delle **parti interessate**.

6.6.6 **Sintesi del processo di coinvolgimento delle parti interessate nei rapporti di audit sintetici**

6.6.6.1 Il rapporto di sintesi dell'audit deve descrivere il processo di coinvolgimento **delle parti interessate**, compreso il modo in cui sono stati presi in considerazione i commenti delle parti interessate e le eventuali questioni emerse dal processo.

6.6.6.2 L'**organismo di certificazione** deve garantire che la relazione di sintesi dell'audit non contenga informazioni riservate fornite dalle **parti interessate**.

7. Requisiti di processo

7.1 Attività di pre-certificazione

7.1.1 Applicazione

L'**organismo di certificazione** deve richiedere al **cliente** richiedente di fornire le seguenti informazioni come parte della domanda di certificazione della gestione forestale:

- a) Nome e indirizzo del **cliente** richiedente, entità aziendale (se applicabile) e stato giuridico (compresa la registrazione legale dell'attività).
- b) Se si tratta di un **certificato forestale** individuale o di **gruppo**.
- c) Area proposta per la certificazione e numero di alberi per "alberi fuori foresta" (eccetto per le "Foreste urbane" e "Parchi e giardini") con la loro superficie convenzionale di chioma di 16 m² per albero.
- d) Breve descrizione della foresta proposta per la certificazione e della sua gestione.
- e) Sintesi delle strutture o delle risorse tecniche (ad esempio, stoccaggio di prodotti chimici, depositi, strutture di manutenzione, strutture antincendio, uffici amministrativi, ecc.)
- f) Qualsiasi informazione pertinente per valutare se la domanda deve essere trattata come un trasferimento di certificazione anziché come una nuova domanda.
- g) Dichiarazione sulla partecipazione del **cliente** richiedente o del predecessore legale al PEFC o a un altro sistema di certificazione ai fini della gestione forestale negli ultimi cinque anni. Questo deve includere, ma non solo, la sospensione, il ritiro o la cessazione della certificazione negli ultimi cinque anni, le non conformità identificate, la decisione di certificazione, la giustificazione e le eventuali azioni correttive intraprese e le loro risoluzioni.
- h) Nome del/i consulente/i incaricato/i per l'implementazione della certificazione PEFC, se presente.

Nota 1: Le informazioni non devono essere ottenute al primo contatto con il **cliente** richiedente, ma almeno prima della revisione della domanda.

Nota 2: L'**organismo di certificazione** può richiedere ulteriori informazioni.

7.1.2 Esame della domanda

7.1.2.1 L'**organismo di certificazione** prenderà in considerazione le domande quando tutte le informazioni elencate al punto 7.1.1 saranno state fornite.

Nota: i punti 7.1.2.13, 7.1.2.14 e 7.1.2.15 descrivono i requisiti che l'**organismo di certificazione** deve seguire quando la domanda è un trasferimento di un **certificato** esistente da un **organismo di certificazione** a un altro e non una nuova domanda.

7.1.2.2 L'**organismo di certificazione** deve disporre di una procedura documentata per la revisione delle domande.

7.1.2.3 L'**organismo di certificazione** deve garantire che l'esame della domanda identifichi e valuti la complessità e la portata delle attività coperte dalla gestione forestale oggetto di certificazione.

7.1.2.4 L'**organismo di certificazione** deve avere una procedura documentata per garantire di avere la competenza e la capacità di fornire servizi di certificazione al **cliente** richiedente.

7.1.2.5 L'**organismo di certificazione** deve mantenere una registrazione della giustificazione della decisione di accettare una domanda.

- 7.1.2.6** L'**organismo di certificazione** deve rifiutare di fornire servizi di certificazione se non ha la competenza o la capacità di farlo.
- 7.1.2.7** Prima dell'accettazione, l'**organismo di certificazione** deve definire i criteri per l'accettazione del **cliente** richiedente.
- 7.1.2.8** I criteri di accettazione devono identificare qualsiasi coinvolgimento attuale o storico in **pratiche di corruzione** del **cliente** richiedente, o di qualsiasi suo predecessore legale.
- 7.1.2.9** L'**organismo di certificazione** deve valutare il **cliente** richiedente in base ai criteri, compresi, se del caso, gli eventuali predecessori legali, e conservare le registrazioni della valutazione. La valutazione deve determinare l'idoneità del **cliente** richiedente la certificazione prima dell'accettazione.
- 7.1.2.10** L'**organismo di certificazione** respingerà le domande di certificazione in presenza di prove di coinvolgimento attuale in **pratiche di corruzione**.
- 7.1.2.11** In caso di coinvolgimento storico in **pratiche di corruzione**, l'**organismo di certificazione** non accetterà la domanda a meno che non sia dimostrato che il coinvolgimento in **pratiche di corruzione** è cessato e che il **cliente** richiedente o il suo predecessore legale non è soggetto a indagini e/o sanzioni in corso.
- 7.1.2.12** L'**organismo di certificazione** valuterà le informazioni fornite dal **cliente** richiedente sulla sua partecipazione, o sulla partecipazione del suo predecessore legale, al PEFC o a un altro sistema di certificazione ai fini della certificazione forestale. Se la partecipazione al PEFC o a un altro sistema di certificazione è stata sospesa, ritirata o terminata, l'**organismo di certificazione** deve indagare sull'impegno e sulla capacità del **cliente** richiedente di rispettare i requisiti della certificazione PEFC. Se l'indagine mostra un'incapacità o una significativa probabilità di non conformità, la domanda non sarà ulteriormente elaborata fino a quando il **cliente** richiedente non avrà dimostrato di avere la capacità e l'impegno di conformarsi.
- 7.1.2.13** Quando l'**organismo di certificazione** stabilisce che la domanda deve essere trattata come un trasferimento di un **certificato** esistente rilasciato da un altro **organismo di certificazione** accreditato, l'**organismo di certificazione** deve operare in conformità allo IAF MD2.
- 7.1.2.14** In caso di trasferimento della certificazione, l'**organismo di certificazione** deve assicurarsi che tutte le **non conformità maggiori** aperte siano chiuse prima di accettare il trasferimento del **certificato**.
- 7.1.2.15** Il trasferimento della certificazione è possibile solo se l'**organismo di certificazione** accettante è riconosciuto dal PEFC per lo stesso sistema e secondo lo stesso standard di accreditamento.
- 7.1.2.16** L'**organismo di certificazione** comunicherà per iscritto al **cliente** richiedente il risultato dell'esame della domanda. Se la domanda viene respinta, l'**organismo di certificazione** deve fornire la motivazione al **cliente** richiedente per iscritto.
- 7.1.3 Programma di audit**
- 7.1.3.1** L'**organismo di certificazione** deve sviluppare un **programma di audit** che copra almeno un ciclo di certificazione. Il **programma di audit** deve essere conservato come **informazione documentata**.
- 7.1.3.2** L'**organismo di certificazione** deve confermare il **programma di audit** con il **cliente**. L'**organismo di certificazione** deve assicurarsi che il **cliente** sia d'accordo con le modalità di conduzione dell'audit e con il calendario dell'audit.
- 7.1.3.3** Il ciclo di certificazione non deve superare i cinque anni.
- 7.1.3.4** Nel definire il **programma di audit**, l'**organismo di certificazione** deve considerare le informazioni e i risultati del riesame della domanda e le informazioni provenienti da audit precedenti, se applicabili.

Nota: le linee guida per la preparazione del **programma di audit** sono fornite dalla ISO 19011, clausola 5.

7.1.3.5 L'**organismo di certificazione** deve identificare le attività specifiche della stagione e garantire che siano coperte da all'interno del **programma di audit** quinquennale.

Esempio: Le attività specifiche di una stagione sono, ad esempio, l'impianto, la semina e la piantumazione di foreste o la riduzione degli incendi boschivi e le relative attività di preparazione del sito, o l'inventario che può avvenire solo in una certa stagione.

7.1.3.6 L'**organismo di certificazione** deve includere in ogni audit (audit di sorveglianza e audit iniziali e di ricertificazione) una valutazione dei requisiti che riguardano le seguenti aree, a seconda dei casi:

- a) conversione forestale e requisiti relativi alle foreste degradate
- b) mantenimento, conservazione o potenziamento della biodiversità e di uno stock di carbonio significativamente elevato
- c) requisiti relativi alle aree forestali ecologicamente importanti
- d) conformità alle convenzioni fondamentali dell'OIL
- e) obblighi di conformità legale
- f) diritti delle popolazioni indigene, diritti consuetudinari e tradizionali relativi al territorio forestale
- g) salute, sicurezza e condizioni di lavoro

7.1.3.7 Qualora l'**organismo di certificazione** ritenga che il feedback sia fondamentale per valutare la conformità del cliente ai requisiti di certificazione che possono avere un impatto sugli **stakeholder interessati**, come quelli relativi ai diritti umani, alle comunità locali, ai diritti consuetudinari e tradizionali relativi al territorio forestale, alla salute, alla sicurezza e alle condizioni di lavoro, o a qualsiasi altro requisito, l'**organismo di certificazione** dovrà richiedere il feedback degli **stakeholder interessati**.

7.1.4 Approccio basato sul rischio

7.1.4.1 L'**organismo di certificazione** deve determinare e documentare il profilo di rischio associato a ciascun cliente.

7.1.4.2 L'**organismo di certificazione** deve riesaminare periodicamente il profilo di rischio e adeguare di conseguenza il **programma di audit** e i **piani di audit**.

7.1.4.3 L'**organismo di certificazione** deve garantire che il **programma di audit** e i **piani di audit** per ogni cliente siano sviluppati in considerazione del profilo di rischio del cliente.

7.1.4.4 Il **sistema di certificazione PEFC Italia** deve specificare gli indicatori da considerare come parte della valutazione del rischio.

Nota 1: Il profilo di rischio aiuterà a determinare la durata delle valutazioni di certificazione e lo sviluppo del **programma di audit** e dei **piani di audit**, comprese le valutazioni di sorveglianza e ricertificazione.

Nota 2: Per informazioni su come condurre una valutazione del rischio, consultare la norma ISO 31000.

7.1.5 Determinazione del tempo di audit

7.1.5.1 Requisiti per la determinazione e il calcolo del tempo di audit.

Il numero di giorni/uomo necessari per la certificazione è proporzionale all'area forestale da certificare e al numero di proprietari dell'organizzazione che richiede la certificazione, e deve tenere conto del grado di complessità degli aspetti gestionali dell'area forestale. Il primo elemento da considerare è l'estensione dell'area da certificare, da cui dipenderà il numero di giornate-uomo per l'Audit di certificazione. Per

questo motivo è stata creata la seguente tabella.

Tabella 1: Rapporto tra superficie forestale e giornate/uomo

Classi di proprietà	Area da certificare (ha)	Tempo di audit (giorni/uomo)		
		AZ	GR*	TG**
1	fino a 100	1	2	3
2	101 - 500	2	3	4
3	501 - 5.000	3	4	5
4	5.001 - 10.000	4	5	6
5	10.001 - 15.000	6	6	7,5
6	15.001 - 20.000	7	7	9
7	20.001 - 35.000	8	9	11
8	35.001 - 50.000	9	9	11
9	50.001 - 75.000	9	10	11
10	75.001 - 125.000	10	11	12
11	125.000 - 200.000	10	11	13
12	oltre 200.000	11	13	15

* In GR si tiene conto di una maggiore complessità gestionale del sistema rispetto ad AZ.

** Oltre alla complessità gestionale, in TG devono essere verificati anche gli indicatori del PEFC ITA 1001.

Estensione dell'area certificata:

In caso di estensione dell'area certificata, l'organismo di certificazione può mantenere il tempo di audit precedentemente stabilito, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il sistema di gestione non viene modificato;
- L'area aggiunta è omogenea e non introduce nuove sfide operative;
- Il team di audit può garantire la copertura completa dei requisiti applicabili nel tempo disponibile.

In tali condizioni, la motivazione per mantenere lo stesso tempo di audit deve essere chiaramente documentata nel rapporto di audit.

In tutte le altre condizioni, la nuova area sarà sottoposta ad audit secondo la tabella 1, con la possibilità di una riduzione del 30% del tempo di audit, date le caratteristiche note dell'ente di certificazione. L'area già precedentemente certificata deve essere sottoposta ad audit con il ciclo di tempo di audit previsto.

Nota interpretativa per ToF: nel contesto di Trees outside Forests, le soglie di superficie richieste dallo standard (ad esempio, per la classificazione o gli obblighi di gestione) possono essere soddisfatte aggregando l'area totale di più siti gestiti, come parchi, alberi lungo le strade o siepi, anche se sono spazialmente scollegati.

Nei casi di elevata frammentazione, queste soglie possono essere applicate alla superficie totale, a condizione che siano sottoposte a un sistema di pianificazione e monitoraggio unificato.

A causa della maggiore complessità operativa in contesti frammentati - comprese le limitazioni di accesso, la diversità degli interventi e la frequenza della manutenzione - possono essere giustificati rapporti più elevati di tempo per il personale (ad esempio, giorni/uomo per ettaro), che dovrebbero essere esplicitamente riconosciuti nella pianificazione della gestione e negli audit.

È possibile applicare un aumento del tempo di audit, a condizione che:

- la maggiore necessità sia giustificata dalla complessità operativa documentata, come il numero di siti, la frequenza degli interventi e i vincoli di accesso;
- l'adeguamento rimanga proporzionale alla frammentazione documentata.

L'attività con il cliente deve rappresentare almeno l'80% del tempo di audit.

Una giornata di audit consiste in 8 ore, esclusi i trasferimenti.

Gli scostamenti in aumento o in diminuzione (al massimo del 30%), che comportano tempi di valutazione diversi da quelli determinati in base alle modalità definite nella Tabella sopra citata, devono essere registrati e giustificati. Tali scostamenti possono dipendere da diversi fattori, quali:

Fattori di aumento	Fattori di diminuzione
quantità e complessità della legislazione e dei regolamenti ambientali pertinenti, comprese le diverse norme e i diversi organi legislativi	legislazione restrittiva, con controlli severi a livello di singole proprietà
complessità organizzativa, in funzione di: dimensioni e struttura; numero di lavoratori effettivi a tempo pieno (compresi appaltatori e subappaltatori); numero e ubicazione di uffici, depositi, officine, strutture per i visitatori e/o altre infrastrutture fondamentali per la gestione della foresta; esternalizzazione delle attività incluse nel campo di applicazione dello standard di gestione forestale	struttura organizzativa semplificata, in funzione di: dimensioni e struttura; numero di lavoratori effettivi a tempo pieno (compresi appaltatori e subappaltatori); nessuna esternalizzazione di attività comprese nel campo di applicazione dello standard di gestione forestale
frazionamento delle proprietà, logistica complicata, diversa distribuzione territoriale/regionale	presenza di foreste di protezione con un'intensità di taglio molto bassa o nulla
debole efficacia dei processi di monitoraggio interno, audit interno e revisione del cliente	efficacia dei processi di monitoraggio interno, audit interno e revisione del cliente
processo di risoluzione dei reclami e reclami degli stakeholder/parti interessate	maturità del sistema di gestione
	integrazione con la certificazione ISO 9001, ISO 14001 e/o altri schemi di gestione forestale;

L'area forestale e "alberi fuori foresta" minima da verificare si ottiene secondo la seguente formula:

$x = \text{RADQ } n$, dove:

- x indica la superficie minima, espressa in ettari e arrotondata al numero intero superiore, da sottoporre a verifica; e
- n indica l'area forestale e/o arborea soggetta a certificazione.

Una volta individuata l'area minima da sottoporre ad audit, si deve anche garantire che tutte le tipologie di proprietà forestali e ToF (secondo le categorie di proprietà definite dall'ISTAT²) siano sottoposte ad audit nel corso del quinquennio di validità della certificazione, oltre alle tipologie di governance e alle tipologie forestali, se necessario. La superficie da sottoporre a verifica sarà quindi ripartita in percentuale del peso delle categorie sopra elencate, con priorità ai tipi di proprietà forestale e poi ai tipi di governance.

Il numero di proprietari/gestori forestali da visitare sarà calcolato come descritto nella tabella seguente. Il numero di proprietari/gestori forestali sarà poi suddiviso in % del peso dei diversi tipi di proprietà presenti nel GR o TG.

Tabella: Calcolo del numero di aziende da visitare in funzione del numero di aziende partecipanti a GR e TG (radice quadrata=RADQ)

Numero di proprietari/dirige	Campione
------------------------------	----------

² Categorie di proprietà ISTAT: Stato e Regioni, Comuni, Altri Enti, Privati.

nti	
Fino a 30	$x = \text{RADQ (n. di aziende)}$
31-300	$x = 0,8* \text{RADQ (numero di aziende)}$
301-3.000	$x = 0,6* \text{RADQ (numero di aziende)}$
3,001-10,000	$x = 0,4* \text{RADQ (n. di aziende)}$
Oltre 10.001	$x = 0,2* \text{RADQ (n. di aziende)}$

Dove:

- x indica il numero minimo, arrotondato all'intero più vicino, da sottoporre a revisione,
- n indica il numero di aziende appartenenti al GR o TG da certificare.

Audit di sorveglianza

Il tempo dedicato all'audit di sorveglianza deve essere proporzionale al tempo dedicato alla valutazione per la certificazione: 1/3 del tempo di audit deve essere dedicato agli Audit di sorveglianza, il tempo previsto per l'attività di sorveglianza deve comunque essere rivisto annualmente per tenere conto di eventuali cambiamenti nel SG dell'organizzazione, della maturità del SG stesso e di eventuali altre esigenze.

La superficie forestale minima da controllare si ottiene secondo la seguente formula:

$x = 0,6* \text{RADQ superficie forestale totale}$, dove:

- x indica la superficie forestale minima, espressa in ettari e arrotondata al numero intero superiore, da sottoporre a controllo; e
- n indica la superficie forestale soggetta a certificazione.

Per il numero di aziende da sottoporre ad audit, nel caso di GR o TG, si applica la seguente tabella:

Numero di proprietari/gestori	Campione
Fino a 30	$x = 0,6* \text{RADQ (numero di proprietari/gestori inclusi nel certificato)}$
31-300	
301-3,000	
Oltre 3.000	

Dove:

- x indica il numero minimo, arrotondato all'intero superiore, da sottoporre a verifica,
- n indica il numero di aziende appartenenti al GR o all'AR soggette a certificazione.

La sede centrale del richiedente viene sottoposta a un ulteriore audit.

Audit di rinnovo

Il tempo dedicato all'audit di rinnovo della certificazione è proporzionale al tempo dedicato all'audit di certificazione: 2/3 del tempo dell'audit di certificazione deve essere dedicato agli audit di rinnovo della certificazione; in caso di variazioni di superficie rispetto all'audit di certificazione, la superficie forestale minima da sottoporre ad audit deve essere ottenuta secondo la seguente formula

$x = 0,8* \text{RADQ superficie forestale totale}$, dove:

- x indica la superficie forestale minima, espressa in ettari e arrotondata al numero intero superiore, da sottoporre a audit; e
- n indica la superficie forestale soggetta a certificazione.

Per il numero di aziende da sottoporre ad audit, nel caso di GR o TG, si applica la seguente tabella:

Numero di proprietari/gestori	Campione
Fino a 30	$x = 0,8* \text{RADQ (numero di proprietari/gestori inclusi nel certificato)}$
31-300	
301-3,000	
Oltre 3.000	

Dove:

- x indica il numero minimo, arrotondato al numero intero successivo, da sottoporre a verifica,
- n indica il numero di aziende appartenenti al GR o TG da certificare.

La sede centrale del richiedente viene sottoposta a un ulteriore audit.

In caso di **estensione** del numero di proprietari/dirigenti in un GR o TG già certificato, è necessario procedere al campionamento dei nuovi membri con i criteri previsti per la certificazione iniziale.

Audit non programmati

Gli audit non programmati (audit supplementari dovuti ad es. a NC molto gravi) possono avere una durata inferiore o media di 1 giorno, in ogni caso con valori proporzionali alla gravità della NC o del caso specifico e comunque giustificati dall'OdC.

7.1.5.2 L'**organismo di certificazione** adoterà la procedura PEFC Italia per calcolare il tempo di audit come definito dal **sistema di certificazione PEFC Italia**.

7.1.5.3 L'**organismo di certificazione** determinerà il tempo di audit e la giustificazione di tale determinazione sarà mantenuta come **informazione documentata**.

7.1.6 Campionamento

7.1.6.1 L'**organismo di certificazione** deve sviluppare un piano di campionamento che tenga conto dei risultati della valutazione del rischio.

7.2 Pianificazione

7.2.1 Determinazione degli obiettivi, del campo di applicazione e dei criteri dell'audit

7.2.1.1 L'**organismo di certificazione** deve definire chiaramente l'ambito, la portata e i confini dell'audit, come i **partecipanti**, le unità organizzative, le attività e i processi da verificare.

7.2.1.2 L'**organismo di certificazione** deve pianificare gli strumenti e le tecniche di audit che saranno utilizzati durante l'audit. Deve essere chiaramente definito per quale scopo vengono utilizzati gli strumenti e le tecniche e quali requisiti sono coperti da quali strumenti e tecniche, se applicabili.

7.2.1.3 Nel definire il campo di applicazione, l'**organismo di certificazione** deve considerare i seguenti criteri:

- a) Rappresentazione: le operazioni e i processi del cliente devono essere considerati in modo casuale ma rappresentativo. L'**organismo di certificazione** determina i processi che ritiene importanti da valutare. L'efficacia di questi processi deve essere riflessa nel rapporto di audit.
- b) Protezione: si prenderanno in considerazione le aree ad alto impatto sul raggiungimento degli obiettivi dello standard di gestione forestale e le aree forestali identificate come ecologicamente importanti.
- c) Correzione: si prenderanno in considerazione le aree ad alto rischio e le aree con non conformità precedentemente identificate.
- d) Prevenzione: le aree da sottoporre ad audit saranno determinate dall'**organismo di certificazione** dopo la valutazione del rischio.

7.2.2 Piano di audit

7.2.2.1 L'**organismo di certificazione** deve disporre di procedure documentate per stabilire un piano di audit basato sul rischio per ogni audit e per ogni **partecipante** selezionato. Il **piano di audit** deve fornire la base per condurre e programmare le attività di audit.

7.2.2.2 Nella pianificazione dell'audit, l'**organismo di certificazione** deve tenere conto dei reclami esistenti e delle **preoccupazioni fondate**.

7.2.2.3 Il **piano di audit**, comprese le date degli audit, deve essere comunicato con non meno di dieci giorni di anticipo e concordato con il **cliente**.

Nota: La guida per la preparazione del **piano di audit** è fornita dalla ISO 19011:2018, clausola 6.3.2.

7.2.2.4 L'**organismo di certificazione** deve definire le tempistiche per la presentazione del rapporto di audit da parte dell'organismo di certificazione al cliente per la conferma della conformità.
al cliente per la conferma dei risultati.

Nota: L'**organismo di certificazione** può aumentare le tempistiche per la presentazione del rapporto di audit in circostanze in cui è necessario più tempo per valutare completamente le informazioni emerse durante l'audit. In tali circostanze, l'**organismo di certificazione** deve avvisare il **cliente** e fornire una giustificazione scritta per il tempo aggiuntivo. L'**organismo di certificazione** deve annotare tali modifiche nel rapporto di audit sintetico.

7.3 Certificazione iniziale

7.3.1 Audit della documentazione

7.3.1.1 L'audit della documentazione ha la funzione di revisione dei documenti e della "prontezza". L'ambito di questo audit di Fase 1 comprende almeno:

- a) Confermare lo scopo e l'obiettivo dell'audit di certificazione.
- b) Confermare i **partecipanti**, i luoghi e le attività coperte dal sistema di gestione forestale sostenibile.
- c) Verifica della documentazione di gestione forestale del cliente.
- d) Valutazione di eventuali condizioni specifiche dell'area di gestione forestale, se applicabili.
- e) Valutazione delle procedure del cliente per gli audit interni e l'integrità del sistema di gestione e dell'efficacia della loro attuazione.
- f) Determinazione della conformità delle procedure del cliente per l'utilizzo dei marchi PEFC e per l'utilizzo dei marchi del sistema di certificazione PEFC Italia, se applicabile.
- g) Valutare l'identificazione da parte del cliente delle **parti interessate**, le loro esigenze e aspettative, e come queste sono considerate all'interno della gestione forestale, e considerare i feedback ricevuti dalle **parti interessate** durante la notifica pubblica dell'audit e valutarne la rilevanza.
- h) Determinazione dei rischi da considerare nell'audit di certificazione.
- i) Finalizzare il **piano di audit** per l'audit di certificazione.

7.3.1.2 L'audit della documentazione può essere condotto a distanza utilizzando le **TIC**, come indicato al punto 7.4.3.

7.3.2 Audit sul campo

7.3.2.1 L'**organismo di certificazione** deve valutare l'attuazione dei requisiti del sistema da parte del cliente, compresi il sistema di gestione forestale, i processi e le procedure. L'audit di certificazione deve includere una valutazione in bosco delle attività di gestione forestale del cliente. Laddove appropriato, l'**organismo di certificazione** può condurre parti dell'audit di certificazione a distanza utilizzando le **TIC**, in conformità con il punto 7.4.3.

Nota: esempi di elementi del **piano di audit** in cui si potrebbero utilizzare le **TIC** sono i colloqui con i dipendenti e l'esame delle informazioni in formato elettronico.

7.3.2.2 Il **piano di audit** per l'audit di certificazione deve essere adattato in base a qualsiasi **dubbio fondato** e ai risultati dell'esame condotto nell'audit della documentazione.

7.4 Conduzione dell'audit

7.4.1 Conduzione della riunione di apertura

Nei casi in cui alcuni o tutti gli elementi dell'audit sono condotti a distanza, l'**organismo di certificazione** può condurre le riunioni di apertura a distanza utilizzando le **TIC** in conformità allo IAF MD4 e a qualsiasi altro requisito stabilito da questo standard.

7.4.2 Conduzione della riunione di chiusura

7.4.2.1 Il responsabile del team di audit deve condurre una riunione di chiusura con la direzione di certificazione e l'alta direzione del **cliente** per presentare i risultati dell'audit e le eventuali raccomandazioni relative al mantenimento della certificazione. L'elenco dei partecipanti alla riunione deve essere registrato.

7.4.2.2 Il responsabile del gruppo di audit deve assicurarsi che il **cliente** sia in grado di comprendere le conclusioni e soprattutto tutte le non conformità riscontrate.

7.4.2.3 Nei casi in cui alcuni o tutti gli elementi dell'audit siano condotti a distanza, l'**organismo di certificazione** può condurre la riunione formale di chiusura a distanza utilizzando le **tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)** in conformità al documento IAF MD4 e a qualsiasi altro requisito stabilito dal presente standard.

7.4.3 Audit a distanza

7.4.3.1 L'**organismo di certificazione** può utilizzare, ove appropriato, metodi **ICT** per condurre audit a distanza per:

- a) la certificazione iniziale sulla documentazione
- b) elementi degli audit di sorveglianza o un audit di sorveglianza completo
- c) **audit speciali**
- d) parti non in campo dell'audit di certificazione iniziale
- e) parti non in campo dell'audit di ricertificazione

Esempio: Le parti non di campo dell'audit iniziale o di rinnovo sono la riunione di chiusura, la chiusura delle non conformità o il lavoro amministrativo.

7.4.3.2 Gli audit possono includere metodi **TIC** oltre il requisito 7.4.3.1 quando circostanze eccezionali non consentono agli auditor di condurre una visita sul campo del **cliente**.

Nota: le circostanze eccezionali includono restrizioni dovute a norme nazionali o locali o a rischi per la salute.

7.4.3.3 L'**organismo di certificazione** deve disporre di procedure documentate per la conduzione di audit a distanza o di parti di audit a distanza mediante l'uso **delle TIC**, che includano, come minimo:

- a) criteri e indicatori per valutare l'adeguatezza dell'uso delle **TIC**
- b) i rischi associati al suo utilizzo e il modo in cui questi possono influire sull'efficacia dell'audit
- c) tecnologia disponibile e modalità di utilizzo
- d) criteri di ammissibilità **del cliente** (ad esempio, accessibilità dei file digitali, accesso al sistema di gestione documentale)
- e) capacità **del cliente**

7.4.3.4 L'**organismo di certificazione** deve effettuare una valutazione dei rischi e delle opportunità associati all'uso delle **TIC** e della giustificazione del loro utilizzo. L'**organismo di certificazione** deve conservare **informazioni documentate** su questa valutazione.

7.4.3.5 I processi di certificazione possono includere **le TIC** quando:

- a) L'efficacia e/o l'efficienza dell'audit può essere aumentata con le **TIC**, mantenendo l'integrità del processo di audit/valutazione.
- b) L'**organismo di certificazione** può giustificare che le tecniche di audit utilizzate forniscono sufficiente fiducia nella conformità del cliente ai criteri di certificazione.
- c) La valutazione dell'organismo di certificazione di cui al punto 7.4.3.4, in base alla procedura per la conduzione di audit remoti di cui al punto 7.4.3.3, risulta in un rischio basso quando si conduce l'audit o parte dell'audit in remoto.
- d) Il **cliente** dispone di un sistema di gestione a controllo centrale accessibile da remoto e fornisce all'**organismo di certificazione** la documentazione necessaria per condurre l'audit o parti dell'audit da remoto.

7.4.3.6 L'**organismo di certificazione** deve garantire che gli auditor che utilizzano le **TIC** abbiano ricevuto una formazione adeguata e siano qualificati per l'uso delle **TIC**.

7.4.3.7 L'**organismo di certificazione** deve chiedere conferma dell'accettazione da parte del **cliente** prima dell'utilizzo delle **TIC** durante l'audit.

7.4.3.8 Prima dell'audit, l'**organismo di certificazione** deve definire le **TIC** da utilizzare e assicurarne l'efficienza e l'efficacia attraverso test e qualsiasi altro mezzo appropriato.

7.4.4 Rapporto di sintesi dell'audit

L'**organismo di certificazione** predispose un rapporto di sintesi dell'audit, che viene convalidato dall'entità certificata e inviato al PEFC Italia entro un mese dalla comunicazione della certificazione/sorveglianza; tale sintesi viene messa a disposizione del pubblico dall'entità certificata attraverso il sito web del PEFC Italia o con altra modalità a discrezione dell'entità certificata, purché accessibile e facilmente rintracciabile.

In caso di mancata pubblicazione del rapporto di audit sintetico, il PEFC Italia, dopo almeno due solleciti, può decidere in accordo con l'**organismo di certificazione** di sospendere temporaneamente il certificato fino alla sua pubblicazione definitiva.

7.4.4.1 Oltre al rapporto di audit, l'**organismo di certificazione** deve preparare una sintesi del rapporto di audit.

Il Rapporto di sintesi dell'audit da rendere pubblico deve essere redatto in forma scritta. Il suo formato è quello di un documento schematico, redatto dopo la data della decisione di certificare o mantenere la certificazione in conformità al PEFC ITA 1003-1; deve includere almeno i seguenti contenuti minimi

7.4.4.2 Il rapporto di audit sintetico deve includere, come minimo, le seguenti informazioni:

- a) Nome e descrizione dell'**organismo di certificazione**, nome e descrizione del cliente e data del rapporto.
- b) Numero di ettari al momento dell'audit.
- c) Descrizione dell'**area certificata**.
- d) Campo di applicazione, obiettivi e processo dell'audit, compresi gli standard e i criteri di certificazione applicati, una sintesi della valutazione del rischio e, in caso di utilizzo di tecnologia remota, la tecnologia e la giustificazione dell'utilizzo.
- e) Riepilogo **del piano di audit**, comprese le date, il processo di coinvolgimento delle parti interessate, i luoghi e le attività valutate, la durata dell'audit (suddivisa in base alla percentuale trascorsa in loco e in remoto, se pertinente) e il numero di **partecipanti** al team di audit, le loro qualifiche ed esperienze.
- f) Risultati dell'audit:
 - i. sintesi dei risultati che dimostrano conformità o non conformità
 - ii. breve descrizione di eventuali **non conformità maggiori** e verifica dell'efficacia delle azioni

intraprese per risolvere le non conformità

- iii. breve descrizione delle **non conformità minori**
- iv. valutazione dell'efficacia delle azioni intraprese per affrontare le **non conformità minori** nei precedenti rapporti di audit e
- v. decisione di certificazione raccomandata

7.4.4.3 Il rapporto di audit sintetico non deve contenere dati riservati.

7.4.4.4 L'**organismo di certificazione** deve fornire una copia del rapporto di sintesi dell'audit al **cliente**, al PEFC Council e/o al **PEFC Italia**.

7.4.4.5 Su richiesta del **cliente**, del PEFC Council o del **PEFC Italia**, l'**organismo di certificazione** deve fornire una copia del rapporto di audit
l'**organismo di certificazione** deve fornire una copia del rapporto di sintesi dell'audit in inglese.

7.4.4.6 Il rapporto di sintesi dell'audit sarà reso disponibile pubblicamente sul database PEFC, accessibile esternamente attraverso il [sito web del PEFC](#).

7.4.5 **Analisi delle cause delle non conformità**

7.4.5.1 L'**organismo di certificazione** deve classificare le non conformità identificate durante l'audit come maggiori e minori.

7.4.5.2 L'**organismo di certificazione** richiede al **cliente** di:

- a) determinare la causa principale della non conformità
- b) sviluppare un piano d'azione correttivo per affrontare la causa identificata
- c) specificare un calendario per il completamento e
- d) assegnare le responsabilità per l'attuazione del piano d'azione.

7.4.5.3 Prima dell'attuazione del piano d'azione, l'**organismo di certificazione** deve valutare il piano d'azione fornito dal **cliente**, compresi i tempi e il personale responsabile. Nell'ambito della valutazione, l'**organismo di certificazione** deve verificare che il piano d'azione affronti adeguatamente le non conformità.

7.4.5.4 Quando un piano d'azione viene respinto, l'**organismo di certificazione** deve spiegarne il motivo e consentire al cliente di rivederlo e ripresentarlo.

7.4.6 **Efficacia delle correzioni e delle azioni correttive**

7.4.6.1 L'**organismo di certificazione** deve valutare l'efficacia delle azioni correttive per tutte le non conformità identificate negli audit prima di chiudere le non conformità.

7.4.6.2 L'**organismo di certificazione** deve verificare le **non conformità maggiori** in loco, a meno che la verifica non possa essere effettuata senza verifica in loco utilizzando le **TIC**. L'**organismo di certificazione** deve giustificare e documentare il motivo per cui la verifica può essere effettuata attraverso le **TIC**.

7.4.6.3 Il periodo di tempo per il completamento delle azioni correttive per le **non conformità maggiori** identificate negli audit e la loro verifica da parte dell'**organismo di certificazione** deve seguire le regole dell'**organismo di certificazione**, ma non deve superare i tre mesi.

7.4.6.4 Se condizioni naturali specifiche o circostanze straordinarie non consentono l'attuazione delle azioni correttive entro i tempi descritti al punto 7.4.6.3, l'**organismo di certificazione** può concedere una deroga. Il periodo massimo è di 12 mesi e la giustificazione deve essere documentata su .

Esempio: Le circostanze straordinarie possono includere una situazione di pandemia, un conflitto civile, la mancanza di sicurezza o un disastro naturale.

7.4.6.5 L'**organismo di certificazione** deve verificare l'efficacia delle azioni correttive per le **non conformità minori** entro l'audit successivo.

7.4.6.6 Se le azioni intraprese per risolvere una **non conformità maggiore** non hanno risolto efficacemente il problema entro i tempi concordati con l'**organismo di certificazione**, quest'**ultimo** deve sospendere o ritirare il **certificato**, a seconda dei casi.

7.4.6.7 L'**organismo di certificazione** deve disporre di procedure per la sospensione o il ritiro immediato del **certificato** in caso di identificazione di non conformità non reversibili o in caso di attività intenzionali corrotte o fraudolente da parte del **cliente**.

Nota 1: Le non conformità non reversibili sono **non conformità** gravi, intenzionali e significative che non possono essere corrette in tempi ragionevoli.

Nota 2: Le attività fraudolente includono la violazione della legislazione.

7.5 Decisione di certificazione

7.5.1 Generale

7.5.1.1 Prima di concedere la certificazione iniziale e la ricertificazione, l'**organismo di certificazione** deve:

- a) riesaminare, accettare e verificare la correzione e le azioni correttive per qualsiasi **non conformità maggiore**
- b) riesaminare e accettare il piano di correzione e le azioni correttive per le **non conformità minori**.

La decisione di concedere o meno la certificazione/rinnovo spetta all'OdC sulla base del tipo di NC riscontrate durante l'audit e di ogni altra informazione rilevante. I certificati non possono essere rilasciati se tutte le NC definite nella Guida EA 6/01 non sono state chiuse.

L'esito della decisione deve essere obbligatoriamente comunicato al richiedente e al PEFC-Italia contestualmente all'emissione del certificato tramite l'invio dello stesso (per il PEFC-Italia è sufficiente l'invio dei dati identificativi del certificato).

Il certificato ha una validità di cinque anni e deve contenere, in italiano e in inglese (ed eventualmente in un'altra lingua):

- nel caso di GFS/"alberi fuori foresta" almeno le seguenti informazioni:
 - la ragione sociale,
 - il rappresentante legale dell'organizzazione richiedente
 - eventuali membri del GR o del TG,
 - il campo di applicazione (nel caso di attività di integrazione all'GFS, i tipi di prodotti forestali lavorati/trasformati, legnosi e non legnosi),
 - gli standard di riferimento con la revisione attuale (PEFC ITA 1000, PEFC ITA 1001-1),
 - il livello di certificazione,
 - il numero di certificato,
 - la data di emissione.
 - la data di scadenza
 - la superficie certificata (in ettari)

Inoltre, ogni certificato rilasciato deve contenere informazioni sull'accreditamento nazionale (compresi il numero di accreditamento e il nome dell'OdC).

Su richiesta, il certificato di accreditamento deve essere disponibile in inglese.

7.5.2 Stato della certificazione

7.5.2.1 L'**organismo di certificazione** deve definire lo stato della certificazione come:

- a) Valido
- b) Sospeso
- c) Ritirato
- d) Terminato
- e) Scaduto

Nota: inoltre, quando uno standard di gestione forestale nazionale o regionale o un sistema di certificazione perde l'approvazione del PEFC o l'approvazione viene sospesa, il PEFC Council considera tutti i **certificati** emessi a fronte dello standard o del sistema come non riconosciuti dal PEFC. Lo stato viene aggiornato sul sito web del PEFC e i **clienti** interessati dalla sospensione o dalla cessazione non sono più autorizzati ad avanzare richieste PEFC o a utilizzare i marchi PEFC in alcun modo.

7.5.2.2 Se la certificazione è terminata, sospesa o ritirata, o se il PEFC Council sospende o termina l'approvazione del sistema di certificazione, l'**organismo di certificazione** informa il **cliente** che non è più consentito l'uso dei marchi e delle rivendicazioni PEFC. In caso di sospensione, l'**organismo di certificazione** deve verificare se il **cliente** è in regola.

7.6 Mantenimento della certificazione

7.6.1 Attività di sorveglianza

L'OdC effettua audit di sorveglianza per verificare che il sistema GFS/"alberi fuori foresta" continui a essere conforme ai requisiti dello schema di certificazione PEFC-Italia.

Gli audit di sorveglianza sono orientati principalmente alle NC riscontrate durante l'audit di certificazione e alla CA oggetto di audit, nonché al campionamento di aree e/o proprietà forestali precedentemente non campionate. Gli audit sono condotti in conformità alla norma UNI EN ISO 19011. I metodi di campionamento sono identificati nell'Appendice 1.

7.6.1.1 Gli audit di sorveglianza devono essere condotti almeno annualmente. L'**organismo di certificazione** deve effettuare almeno quattro audit di sorveglianza prima della data di scadenza del certificato.

Nota 1: Per annuale si intende una volta ogni dodici mesi, più o meno tre mesi.

Nota 2: Se il **certificato** è valido per meno di cinque anni, il numero di audit di sorveglianza può essere ridotto di conseguenza.

7.6.1.2 In circostanze giustificate, la frequenza degli audit di sorveglianza può essere aumentata dall'**organismo di certificazione** in base al livello di rischio complessivo legato al profilo del **cliente** e ai risultati degli audit precedenti.

7.6.1.3 Parti dell'audit di sorveglianza o l'audit di sorveglianza completo, se appropriato, possono essere condotti a distanza utilizzando le **TIC** in conformità al punto 7.4.3 se:

- a) durante l'audit precedente non è stata sollevata alcuna **non conformità maggiore**
- b) le **non conformità minori** possono essere verificate a distanza e
- c) il **cliente** dispone di un sistema di gestione a controllo centrale accessibile da remoto e fornisce all'organismo di certificazione tutte le registrazioni necessarie per la verifica.
all'**organismo di certificazione** tutta la documentazione necessaria per condurre l'audit.

7.6.1.4 L'**organismo di certificazione** non deve effettuare più di due audit consecutivi di sorveglianza completa utilizzando mezzi completamente remoti.

7.6.2 Rinnovo

7.6.2.1 L'audit di rinnovo deve svolgersi in loco. Alcune parti dell'audit di rinnovo, come la riunione di apertura, la riunione di chiusura e la chiusura delle **non conformità minori** o altri processi amministrativi, ad esempio la documentazione del sistema, il riesame dell'audit interno o del riesame della gestione del cliente, possono svolgersi a distanza, come previsto al punto 7.4.3. Il **piano di audit** deve identificare quali componenti dell'audit possono essere efficacemente condotti a distanza.

7.6.3 Audit speciali

7.6.3.1 In generale

7.6.3.1.1 L'**organismo di certificazione** può condurre diversi tipi di **audit speciali**, in base ai requisiti del presente capitolo.

7.6.3.1.2 L'**audit speciale** completo, o alcune componenti dell'**audit speciale**, come le riunioni di apertura e chiusura, o la chiusura delle **non conformità minori** e dei processi amministrativi, possono essere condotti a distanza, come indicato al punto 7.4.3. Il piano di audit deve identificare quali componenti dell'audit possono essere efficacemente condotti a distanza. Il **piano di audit** deve identificare quali componenti dell'audit possono essere efficacemente condotte a distanza.

7.6.3.2 Ampliamento del campo di applicazione

L'**organismo di certificazione** può condurre audit di estensione del campo di applicazione quando il **cliente** richiede un'estensione del campo di applicazione. L'espansione del campo di applicazione richiede una valutazione per decidere se l'estensione può essere concessa.

Nota: gli audit di ampliamento del campo di applicazione possono essere condotti quando si verifica una modifica significativa dell'area forestale certificata definita. Un'espansione dell'ambito può avvenire, ad esempio, per accogliere nuovi tipi di foresta o per un cambiamento significativo nella gestione forestale.

7.6.3.3 Audit senza preavviso o con breve preavviso

7.6.3.3.1 Gli audit senza preavviso o con breve preavviso possono avere luogo quando l'**organismo di certificazione** ha un **dubbio** che il **cliente** stia consapevolmente violando un requisito dello standard.

7.6.3.3.2 L'organismo di certificazione può sospendere o ritirare un certificato se il cliente non accetta un audit senza preavviso o con breve preavviso, senza che vi siano circostanze giustificate.

7.6.3.3.3 L'organismo di certificazione deve definire le condizioni alle quali effettua gli audit senza preavviso o con breve preavviso e informarne il cliente.

7.6.3.3.4 Le condizioni devono includere l'indagine di **dubbi fondati** e altre ragioni.

7.7 Ricorsi

7.7.1 L'**organismo di certificazione** deve disporre di un processo di ricorso documentato che consenta ai **clienti** di impugnare le decisioni di certificazione.

Nota: il termine ricorso è definito nella norma ISO 17000:2020.

7.7.2 L'**organismo di certificazione** deve rendere pubblica la propria procedura di ricorso, con una chiara tempistica.

7.8 Reclami

7.8.1 L'**organismo di certificazione** deve disporre di un processo di reclamo documentato in base al quale qualsiasi persona o organizzazione può presentare reclami in relazione al processo di certificazione.

Nota: il termine reclamo è definito nella norma ISO 17000:2020.

- 7.8.2** Questo processo deve includere almeno un meccanismo pubblicamente disponibile per le parti interessate per segnalare casi di potenziale travisamento o corruzione.
- 7.8.3** L'**organismo di certificazione** deve rendere pubblico il proprio processo di reclamo, includendo chiare tempistiche .
- 7.8.4** L'**organismo di certificazione** deve informare il reclamante in merito alle sue indagini, ai relativi risultati e, quando necessario, alle azioni da intraprendere da ciascuna parte.
- 7.8.5** L'**organismo di certificazione** deve informare il PEFC Italia entro sette giorni dal momento in cui viene a conoscenza di un **reclamo fondato**. L'**organismo di certificazione** informerà anche il **cliente** e/o il PEFC Council, se opportuno.
- 7.8.6** Su richiesta del PEFC Italia, l'**organismo di certificazione** deve fornire i dettagli dell'indagine, compresi i risultati, relativi a una **preoccupazione sostanziale** e a un reclamo su un **cliente**. Su richiesta, le informazioni devono essere fornite anche al PEFC Council.
- 7.8.7** Su richiesta del PEFC Italia, l'**organismo di certificazione** fornirà una sintesi dei reclami ricevuti, in quanto relativi al **sistema di certificazione PEFC Italia**. Tale sintesi dovrà essere fornita in inglese su richiesta dell'**Italia**.

Nota: il PEFC Italia specificherà il periodo di tempo specificato che il riepilogo deve coprire e le informazioni che il riepilogo deve coprire. Il riepilogo può riguardare

- a) identificazione del ricorrente/reclamante (soggetto a divulgazione)
- b) identificazione del **cliente**, compreso il numero di certificato (se si tratta di una **certificazione di gruppo**, identificazione **del/i partecipante/i** interessato/i dal reclamo)
- c) descrizione
- d) oggetto del reclamo
- e) sintesi del processo di gestione del reclamo
- f) requisito non rispettato
- g) evidenza
- h) esito/risoluzione del reclamo

- 7.8.8** L'**organismo di certificazione** deve fornire al PEFC Council e al PEFC Italia, su richiesta, tutte le informazioni relative alla propria indagine su un **reclamo fondato** ricevuto contro un **cliente**.

7.9 Sospensione e revoca della certificazione

Dopo il rilascio della certificazione e durante il periodo di mantenimento della stessa, l'OdC può sospendere il certificato all'organizzazione:

- a) se l'organizzazione utilizza o pubblicizza in modo improprio o ingannevole la certificazione ottenuta;
- b) se l'organizzazione si oppone o ostacola lo svolgimento delle attività di audit;
- c) quando l'organizzazione non rispetta gli impegni finanziari assunti al momento della stipula del contratto con l'OdC (pagamenti per le attività di certificazione e sorveglianza previsti nel budget prima e nel contratto di certificazione e sorveglianza poi);
- d) a seguito di audit che individuano NC particolarmente gravi;
- e) per la mancata risoluzione da parte dell'organizzazione di NC gravi rilevate dall'OdC;

- f) per mancata consultazione delle parti interessate e/o mancata pubblicazione dei risultati dell'audit di certificazione del rapporto di sintesi dell'audit;
- g) per l'utilizzo del logo PEFC senza aver ricevuto la licenza d'uso dal PEFC Italia o per il mancato pagamento della quota annuale per l'utilizzo del logo (se dovuta).

L'OdC notifica all'organizzazione il periodo di tempo entro il quale deve essere intrapresa la conseguente AC; il provvedimento di sospensione viene notificato anche al PEFC Italia. La sospensione viene revocata a seguito dell'esecuzione di un audit supplementare; la rimozione delle motivazioni della sospensione deve avvenire entro un periodo massimo di 90 giorni pena la revoca del certificato e del suo utilizzo. Il costo dell'audit supplementare è a carico del richiedente. Nel periodo che intercorre tra la sospensione del certificato e la revoca della sospensione, i prodotti ottenuti non possono essere dichiarati conformi. La revoca della certificazione comporta il divieto immediato di utilizzo del certificato da parte dell'organizzazione e/o il ritiro di tutti i certificati di adesione nel caso di TG e GR. La decisione di revoca e le relative motivazioni devono essere comunicate all'Organizzazione interessata e al PEFC-Italia.

7.10 Utilizzo del logo

- 7.10.1 Il logo PEFC può essere utilizzato dal richiedente (titolare del certificato) in combinazione con marchi individuali o collettivi.
- 7.10.2 Per le regole di utilizzo del logo PEFC, fare riferimento al documento PEFC ST 2001:2020: "Regole d'uso del logo PEFC - Requisiti".
- 7.10.3 Il PEFC-Italia gestisce - attraverso un contratto scritto con il PEFC - i diritti d'uso del logo PEFC; il PEFC-Italia fornisce ad AZ o GR o TG, una volta certificati e su loro specifica richiesta, una sub-licenza per l'uso del logo; i GR o TG possono concedere l'uso del logo ai loro membri, inclusi nella certificazione, che ne facciano richiesta, attraverso un contratto scritto.
- 7.10.4 L'OdC deve controllare l'uso del logo concesso ad AZ, GR e TG. Il controllo del corretto utilizzo delle sub-licenze concesse da GR e TG spetta ai licenziatari stessi, che devono verificare il rispetto delle norme di utilizzo del logo previste dal contratto.
- 7.10.5 Gli usi diversi da quelli previsti dal PEFC ST 2001:2020 "Regole d'uso del logo PEFC - Requisiti" devono essere approvati dal PEFC-Italia.

8. Requisiti del sistema di gestione

8.1 Requisiti generali

- 8.1.1 L'**organismo di certificazione** deve disporre di un sistema per mantenere la conoscenza e la tracciabilità dei cambiamenti nella legislazione locale, nazionale e internazionale sulla gestione forestale applicabile ai propri **clienti**.
- 8.1.2 Su richiesta, l'**organismo di certificazione** deve fornire al PEFC Council o al PEFC Italia tutte le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio del PEFC, tra cui, ma non solo, la gestione dei rischi di conflitto di interesse o di imparzialità e le regole e le procedure dell'organismo di certificazione per l'identificazione e la gestione delle non conformità da parte dei **clienti**.
- 8.1.3 Oltre ai meccanismi di reclamo e di appello, l'**organismo di certificazione** deve condurre attività di monitoraggio per identificare e mitigare le false dichiarazioni o la corruzione.
- 8.1.4 L'**organismo di certificazione** deve proteggere la riservatezza e la sicurezza delle **parti interessate** o di qualsiasi altra persona che fornisca informazioni in relazione alla certificazione PEFC, come reclami e ricorsi.

8.2 Audit interni dell'organismo di certificazione

- 8.2.1 Su richiesta, l'**organismo di certificazione** fornirà al PEFC Council o al **PEFC Italia** una sintesi dei risultati dei suoi audit interni annuali, limitatamente alle prestazioni della certificazione di gestione forestale PEFC.

Appendice 1: Certificazione della gestione di gruppo

1. Introduzione

Questa appendice include requisiti complementari a quelli del corpo principale di questo standard, che devono essere implementati dagli **organismi di certificazione** che operano la **certificazione di gruppo**. Questa appendice deve essere applicata insieme al testo principale dello standard. L'obiettivo di questi requisiti complementari è garantire che l'audit fornisca un'adeguata fiducia nella conformità della gestione forestale del cliente della certificazione di gruppo allo standard di gestione forestale, per tutti i **partecipanti**, e che l'audit sia pratico e fattibile in termini economici e operativi.

2. Questioni legali e contrattuali

2.1 Accordo di certificazione

2.1.1 L'accordo di certificazione deve consentire all'**organismo di certificazione** di svolgere le attività di certificazione per tutti i **partecipanti** alla **certificazione di gruppo**.

3. Requisiti informativi

3.1 Documenti di certificazione

3.1.1 Certificato

3.1.1.1 Per la **certificazione di gruppo**, l'**organismo di certificazione** emette un unico **certificato** con il nome e l'indirizzo dell'**entità del gruppo del cliente**. Il **certificato** deve includere un riferimento alla banca dati PEFC o alla corrispondente **banca dati riconosciuta PEFC** per le informazioni relative ai **partecipanti** coperti **dal certificato**. Il campo di applicazione o altro riferimento sul **certificato** deve indicare chiaramente che il campo di applicazione del sistema di gestione copre tutti i **partecipanti** dell'elenco.

Nota: le **banche dati riconosciute PEFC** sono disponibili presso le banche dati del PEFC Internazionale e del PEFC Italia, accessibili dai siti web.

3.1.1.2 L'**organismo di certificazione** deve avere accesso all'elenco di tutti i **partecipanti**, compresi i loro dettagli di contatto, l'identificazione della loro proprietà forestale e delle loro dimensioni, e qualsiasi altra informazione richiesta dal PEFC Council o dal **PEFC Italia**, che l'**entità del gruppo** mantiene. Queste informazioni devono essere accessibili anche al PEFC Italia e/o al PEFC Council.

3.1.1.3 Nel caso in cui venga emesso un sotto-certificato per i **partecipanti**, questo deve contenere lo stesso campo di applicazione, o un sotto-campo di tale campo di applicazione, e includere un chiaro riferimento al **certificato** principale. Il sotto-certificato deve contenere una dichiarazione che reciti: "la validità di questo sotto-certificato dipende dalla validità del **certificato** principale, che deve essere verificata nel database PEFC". Nel caso in cui il sottocertificato includa anche un numero di sottocertificato, questo deve essere collegato al numero del certificato principale ed essere incluso nel **certificato**.

4. Requisiti di processo

4.1 Attività di pre-certificazione

4.1.1 In generale

4.1.1.1 L'**organismo di certificazione** deve fornire al **cliente** informazioni sui criteri di ammissibilità e sui requisiti applicabili alla **certificazione di gruppo**, prima di avviare il processo di audit.

Nota: i criteri di ammissibilità per l'**organizzazione di gruppo**, comprese le definizioni, sono inclusi nel PEFC ST 1002, *Certificazione della gestione forestale di gruppo - Requisiti*, come implementato nel **sistema di certificazione PEFC Italia**. Oltre ai criteri generali di ammissibilità, il PEFC ST 1002, *Certificazione della gestione forestale di*

gruppo - *Requisiti*, come implementato nel **sistema di certificazione PEFC Italia**, contiene i requisiti relativi alle funzioni e alle responsabilità dell'**entità di gruppo** e dei **partecipanti** a un modello di certificazione di gruppo.

4.1.2 Esame della domanda

4.1.2.1 Oltre al nome e all'indirizzo del **cliente** richiedente, all'entità aziendale (se applicabile) e allo status giuridico (compresa la registrazione dell'attività legale) (come da requisito 7.1.1a.), per un **certificato forestale di gruppo**, l'**organismo di certificazione** richiederà al **cliente** richiedente di fornire le seguenti informazioni come parte della domanda: numero di **partecipanti**, riepilogo della loro area forestale, ubicazione e accesso alle **informazioni documentate** dove viene mantenuto il registro dei partecipanti.

4.1.2.2 L'**organismo di certificazione** deve identificare l'**entità del gruppo del cliente** che è il suo partner contrattuale e ha la piena responsabilità delle prestazioni del **cliente** richiedente.

4.1.2.3 Se uno qualsiasi dei criteri di ammissibilità per la **certificazione di gruppo** non è soddisfatto, l'**organismo di certificazione** deve respingere la domanda (se si tratta di un audit iniziale) o sospendere il certificato (se si tratta di un audit di sorveglianza o di ricertificazione).

4.2 Pianificazione

4.2.1 Programma di audit

4.2.1.1 L'**organismo di certificazione** deve disporre di procedure documentate per la **certificazione di gruppo**.

4.2.1.2 L'**organismo di certificazione** deve stabilire il modo in cui si accerta, tra l'altro, che i requisiti di gestione forestale siano applicati a tutti i **partecipanti** e che la certificazione del sistema di gestione sia effettivamente attuata da tutti i partecipanti e garantisca il rispetto dei criteri dello standard di gestione forestale.

4.2.2 Determinazione del tempo di audit

4.2.2.1 L'**organismo di certificazione** deve essere in grado di dimostrare la giustificazione del tempo dedicato agli audit di certificazione di gruppo in termini di politica generale di allocazione del tempo di audit e come determinato dal **sistema di certificazione PEFC Italia**.

4.3 Campionamento

I principi di campionamento e la determinazione della dimensione del campione e della selezione dei partecipanti sono riportati in: 7.15 - determinazione del tempo di audit

4.4 Conduzione degli audit

4.4.1 Analisi delle cause delle non conformità

4.4.1.1 Quando vengono riscontrate delle non conformità presso un singolo **partecipante**, sia attraverso l'audit interno del cliente che attraverso l'audit dell'organismo di certificazione, deve essere effettuata un'indagine per determinare se gli altri **partecipanti** possono essere interessati.

4.4.1.2 L'**organismo di certificazione** richiederà al **cliente** di condurre un'analisi delle cause profonde per esaminare le non conformità e determinare se esiste un rischio di carenza del sistema di gestione forestale applicabile a tutti i **partecipanti**.

4.4.1.3 Se viene identificato il rischio di una carenza del sistema di gestione forestale applicabile a tutti i **partecipanti**, l'**organismo di certificazione** richiederà al **cliente** di implementare azioni correttive sia a livello di Capofila che di **singoli partecipanti**.

4.4.1.4 Se, durante l'audit, l'**organismo di certificazione** identifica una non conformità in uno o più **partecipanti**

che può portare a un fallimento sistemico, la non conformità deve essere sollevata a livello di gruppo.

- 4.4.1.5** Se il numero di non conformità in singoli **partecipanti** identificate durante l'audit può indicare un problema sistematico con il sistema di gestione interno del gruppo, le non conformità devono essere emesse per l'intero gruppo.
- 4.4.1.6** Non è ammissibile che, per superare l'ostacolo sollevato dall'esistenza di una non conformità in un singolo **partecipante**, il **cliente** cerchi di escludere dal campo di applicazione il **partecipante** "problematico" durante il processo di certificazione.

Appendice 2: Notifica degli organismi di certificazione PEFC

(I requisiti non sono applicabili all'accreditamento dell'organismo di certificazione)

1. **Gli organismi di certificazione** che operano per la certificazione della gestione forestale riconosciuta dal PEFC devono essere notificati dal PEFC Council o dal **PEFC Italia** competente per lo specifico Paese in cui operano.
2. La notifica richiede che gli **organismi di certificazione** abbiano un accreditamento valido secondo l'Appendice 2 della presente norma.
3. L'**organismo di certificazione** deve fornire al **PEFC Italia** competente informazioni sulle certificazioni concesse, come specificato dal **PEFC Italia** competente.
4. L'**organismo di certificazione** deve pagare una tassa di notifica PEFC al **PEFC Italia**.
5. Per garantire l'indipendenza degli **organismi di certificazione**, le condizioni di notifica PEFC implementate dal PEFC Council o dal PEFC Italia riguarderanno solo:
 - a) condizioni amministrative (ad esempio, comunicazione dell'**organismo di certificazione** con gli **NGB PEFC** o il PEFC Council, trasferimento di informazioni, ecc.)
 - b) condizioni finanziarie (tariffe imposte alle entità certificate).
 - c) conformità ai requisiti per gli **organismi di certificazione** verificati attraverso l'accreditamento, come descritto in questo standard.
6. Le condizioni di notifica del PEFC non devono discriminare gli **organismi di certificazione** o creare barriere commerciali.
7. I contratti di notifica devono includere tutte le clausole necessarie per coprire gli obblighi e le responsabilità riguardanti la riservatezza e l'uso dei dati.

Appendice 3: Requisiti supplementari per gli alberi fuori foresta (TOF)

Gestione delle foreste	Alberi fuori foresta
<p>5.1.2.2 Istruzione</p> <p>5.1.2.2.1 L'organismo di certificazione deve garantire che gli auditor abbiano le conoscenze corrispondenti almeno a un'istruzione terziaria.</p> <p><i>Nota:</i> l'istruzione terziaria, definita anche terzo stadio, terzo livello e istruzione post-secondaria, è il livello di istruzione successivo al completamento di una scuola che fornisce un'istruzione secondaria. L'istruzione terziaria può essere ottenuta, tra l'altro, presso università, scuole tecniche o college.</p> <p>5.1.2.2.2 L'organismo di certificazione deve assicurarsi che gli auditor abbiano seguito corsi formali in ambito forestale.</p> <p>5.1.2.2.3 La formazione specifica in ambito forestale (requisito 5.1.2.2.2) può essere sostituita da un'esperienza lavorativa in questo settore se l'organismo di certificazione può dimostrare che è equivalente alla formazione richiesta.</p>	<p>5.1.2.2 Istruzione</p> <p>5.1.2.2.1 L'organismo di certificazione deve garantire che gli auditor abbiano le conoscenze corrispondenti almeno a un'istruzione terziaria.</p> <p><i>Nota:</i> l'istruzione terziaria, detta anche terza fase, terzo livello e istruzione post-secondaria, è il livello di istruzione successivo al completamento di una scuola che fornisce un'istruzione secondaria. L'istruzione terziaria può essere ottenuta, tra l'altro, presso università, scuole tecniche o college.</p> <p>5.1.2.2.2 L'organismo di certificazione deve garantire che gli auditor abbiano seguito corsi formali in ambito forestale e/o corsi relativi a discipline direttamente connesse all'uso complementare del suolo oggetto della certificazione TOF (agricolo e/o insediativo, come da PEFC ST 1003, Appendice 2, e come applicabile allo specifico standard PEFC Italia oggetto di audit).</p> <p>5.1.2.2.3 La formazione specifica in ambito forestale o TOF (requisito 5.1.2.2.2) può essere sostituita da un'esperienza lavorativa in questo settore se l'organismo di certificazione può dimostrare che è equivalente alla formazione richiesta.</p>
<p>5.1.2.3 Esperienza di lavoro</p> <p>5.1.2.3.1 L'organismo di certificazione deve garantire che gli auditor abbiano un minimo di tre anni di esperienza professionale a tempo pieno in una disciplina pertinente (ad esempio, silvicoltura, alberi fuori foresta, biodiversità, gestione delle risorse naturali).</p> <p>5.1.2.3.2 Il numero di anni di esperienza professionale totale può essere ridotto di un anno se l'auditor ha completato un'istruzione terziaria in silvicoltura, biodiversità o gestione delle risorse naturali.</p>	<p>5.1.2.3 Esperienza di lavoro</p> <p>5.1.2.3.1 L'organismo di certificazione deve garantire che gli auditor abbiano un minimo di tre anni di esperienza professionale a tempo pieno in una disciplina pertinente (ad esempio, silvicoltura, alberi fuori foresta, biodiversità, gestione delle risorse naturali).</p> <p>5.1.2.3.2 Il numero di anni di esperienza lavorativa complessiva può essere ridotto di un anno se l'auditor ha completato un'istruzione terziaria in silvicoltura, discipline direttamente collegate all'uso complementare del suolo oggetto del TOF, biodiversità o gestione delle risorse naturali.</p>

<p><i>Nota:</i> l'istruzione terziaria, detta anche terza fase, terzo livello e istruzione post-secondaria, è il livello di istruzione successivo al completamento di una scuola che fornisce un'istruzione secondaria. L'istruzione terziaria può essere conseguita, tra l'altro, presso università, scuole tecniche o college.</p>	<p><i>Nota:</i> l'istruzione terziaria, detta anche terza fase, terzo livello e istruzione post-secondaria, è il livello di istruzione successivo al completamento di una scuola che fornisce un'istruzione secondaria. L'istruzione terziaria può essere conseguita, tra l'altro, presso università, scuole tecniche o istituti superiori.</p>
<p>5.1.2.4 Formazione sulla gestione forestale PEFC</p> <p>L'organismo di certificazione deve garantire che i nuovi auditor abbiano ricevuto e completato con successo la formazione iniziale riconosciuta dal PEFC Council sul sistema o sui sistemi di certificazione PEFC Italia per il Paese o i Paesi in cui conducono gli audit prima di iniziare le loro attività di audit.</p> <p><i>Nota:</i> il sito web del PEFC fornisce ulteriori informazioni sulle opzioni di formazione.</p>	<p>5.1.2.4 Formazione sulla gestione forestale PEFC</p> <p>L'organismo di certificazione deve garantire che i nuovi auditor abbiano ricevuto e completato con successo la formazione iniziale riconosciuta dal PEFC Council sul sistema o sui sistemi di certificazione PEFC Italia, compreso un modulo specifico sulla certificazione PEFC TOF, per il Paese o i Paesi in cui conducono gli audit prima di iniziare le attività di audit.</p> <p><i>Nota 1:</i> I sistemi di certificazione forestale nazionali o regionali possono prevedere una formazione separata per gli auditor GFS e per gli auditor TOF.</p>
<p>5.1.2.6 Esperienza di audit</p> <p>Per la prima qualifica di un auditor, l'organismo di certificazione deve garantire che l'auditor abbia svolto, in qualità di auditor in formazione, almeno 40 ore di audit di gestione forestale o equivalenti (ad esempio, alberi al di fuori della foresta, esperienza di audit ISO 9001, 14001 o 45001 nel settore forestale o in un settore correlato, biodiversità, gestione delle risorse naturali) sotto la guida di un capogruppo di audit qualificato nell'ultimo anno.</p> <p><i>Nota:</i> il periodo di 40 ore come auditor in formazione deve coprire diversi tipi di audit (iniziale, di sorveglianza e di ricertificazione).</p>	<p>5.1.2.6 Esperienza di audit</p> <p>Per la prima qualifica di un auditor, l'organismo di certificazione deve garantire che l'auditor abbia svolto, in qualità di auditor in formazione, almeno 40 ore di audit di gestione in discipline direttamente connesse all'uso complementare del suolo oggetto del TOF o audit equivalenti (ad esempio, gestione forestale, esperienza di audit ISO 9001, 14001 o 45001 nel settore forestale, TOF, o settore correlato, biodiversità, gestione delle risorse naturali) sotto la guida di un caposquadra qualificato nell'ultimo anno.</p> <p><i>Nota:</i> il periodo di 40 ore come auditor in formazione deve coprire diversi tipi di audit (iniziale, di sorveglianza e di ricertificazione).</p>

5.1.2.7 Competenze

5.1.2.7.1 L'organismo di certificazione deve garantire che gli auditor dimostrino la capacità di applicare conoscenze e abilità nelle seguenti aree:

- a) Principi, obiettivi, requisiti, criteri e indicatori dello standard di gestione forestale PEFC Benchmark, del PEFC ST 1003, *Gestione Forestale Sostenibile - Requisiti* e del PEFC ST 1002, *Gestione Forestale del Gruppo - Requisiti* come implementati **dal sistema di certificazione PEFC Italia**, come applicabile.
- b) Principi, procedure e tecniche di audit e come applicarli in modo appropriato a diversi audit, assicurando che gli audit siano condotti in modo coerente e sistematico.
- c) Gestione di un'organizzazione, comprese le dimensioni, la struttura, le funzioni e le relazioni organizzative, i processi aziendali generali, la gestione del rischio e gli aspetti culturali e sociali.
- d) Conoscenza adeguata dei dati socio-demografici, delle questioni di sostenibilità, delle questioni culturali (compresa la parità di genere), degli interessi e dei valori indigeni e dei trattati indigeni, ove applicabili, e delle relazioni industriali nella regione di applicazione dei requisiti di gestione forestale.
- e) Conoscenza della legislazione, dei regolamenti o di altri requisiti pertinenti, tra cui:
 - i. Contratti e accordi e/o contratti collettivi di lavoro (se applicabili).
 - ii. Sistema di governance forestale e di applicazione delle leggi del Paese, comprese quelle che riguardano i diritti sociali, dei lavoratori e sindacali e la sicurezza e la salute sul lavoro dei lavoratori.
 - iii. Convenzioni internazionali relative ai diritti dei lavoratori (convenzioni fondamentali dell'OIL).
 - iv. Trattati e convenzioni internazionali relativi alla silvicoltura, al commercio forestale e ai prodotti derivati dagli alberi.

5.1.2.7 Competenze

5.1.2.7.1 L'organismo di certificazione deve garantire che gli auditor dimostrino la capacità di applicare conoscenze e competenze nelle seguenti aree:

- a) Principi, obiettivi, requisiti, criteri e indicatori dello standard di gestione forestale PEFC Benchmark, PEFC ST 1003, *Gestione Forestale Sostenibile - Requisiti* e PEFC ST 1002, *Gestione Forestale del Gruppo - Requisiti* come implementati **dal sistema di certificazione PEFC Italia**, come applicabile.
- b) Principi, procedure e tecniche di audit e come applicarli in modo appropriato a diversi audit, assicurando che gli audit siano condotti in modo coerente e sistematico.
- c) Gestione di un'organizzazione, comprese le dimensioni, la struttura, le funzioni e le relazioni organizzative, i processi aziendali generali, la gestione del rischio e gli aspetti culturali e sociali.
- d) Conoscenza adeguata dei dati socio-demografici, delle questioni di sostenibilità, delle questioni culturali (compresa la parità di genere), degli interessi e dei valori indigeni e dei trattati indigeni, ove applicabili, e delle relazioni industriali nella regione di applicazione dei requisiti di gestione **del TOF**.
- e) Conoscenza della legislazione, dei regolamenti o di altri requisiti pertinenti, tra cui:
 - i. contratti e accordi e/o contratti collettivi di lavoro (se applicabili).
 - ii. Governance forestale **e/o TOF (a seconda dei casi)** e sistema di applicazione della legge del Paese, compresi quelli che riguardano i diritti sociali, dei lavoratori e sindacali e la sicurezza e la salute sul lavoro dei lavoratori.
 - iii. Convenzioni internazionali relative ai diritti dei lavoratori (convenzioni fondamentali dell'OIL).
 - iv. Trattati e convenzioni internazionali relativi alla silvicoltura **e/o a discipline direttamente connesse all'uso complementare del suolo coperto da TOF, al commercio di foreste e/o TOF** e ai prodotti derivati dagli alberi.

<p>f) Principi di gestione forestale basati su tecniche quali: inventario, pianificazione, protezione, gestione degli ecosistemi forestali, identificazione e gestione di aree forestali ecologicamente importanti, stock di carbonio e biodiversità, nonché aspetti tecnici delle operazioni forestali e loro potenziali impatti.</p> <p>g) Comprensione e capacità di interpretare i sistemi informativi geografici (GIS) nell'ambito del monitoraggio e della gestione forestale.</p> <p>h) Gestione e controllo di documenti, dati e registrazioni online, dati riservati, privacy e protezione dei dati.</p> <p>i) Applicazione di tecniche di valutazione del rischio.</p> <p>5.1.2.7.2 L'organismo di certificazione deve garantire che il gruppo di audit sia composto da persone che abbiano collettivamente tutte le competenze richieste per l'ambito dell'audit.</p>	<p>f) I principi della gestione forestale e/o delle discipline direttamente connesse all'uso complementare del suolo coperto dalla certificazione TOF basati su tecniche, tra cui: inventario, pianificazione, protezione, gestione degli ecosistemi forestali e/o degli ecosistemi TOF (a seconda dei casi, secondo le discipline direttamente connesse all'uso complementare del suolo coperto dalla certificazione TOF), identificazione e gestione delle aree forestali ecologicamente importanti e delle aree non forestali ecologicamente importanti, degli stock di carbonio e della biodiversità, nonché degli aspetti tecnici delle operazioni forestali e dei loro potenziali impatti.</p> <p>g) Comprensione e capacità di interpretare i sistemi informativi geografici (GIS) nell'ambito del monitoraggio e della gestione dei TOF.</p> <p>h) Gestione e controllo di documenti, dati e registrazioni online, dati riservati, privacy e protezione dei dati.</p> <p>i) Applicazione di tecniche di valutazione del rischio.</p> <p>5.1.2.7.2 L'organismo di certificazione deve garantire che il gruppo di audit sia composto da persone che abbiano collettivamente tutte le competenze richieste per l'ambito dell'audit.</p>
<p>5.1.2.8 Mantenimento della qualifica di auditor</p> <p>5.1.2.8.1. Formazione sulla gestione forestale PEFC</p> <p>5.1.2.8.1.1 Per mantenere la qualifica di auditor, l'organismo di certificazione deve garantire che gli auditor qualificati partecipino a un corso di aggiornamento sulla gestione forestale PEFC riconosciuto dal PEFC Council ogni volta che viene pubblicata una nuova versione dello standard di gestione forestale che sono qualificati a verificare, o degli standard con i requisiti per gli organismi di certificazione GFS.</p>	<p>5.1.2.8 Mantenimento della qualifica di auditor</p> <p>5.1.2.8.1 Formazione sulla gestione forestale PEFC</p> <p>5.1.2.8.1.1 Per mantenere la qualifica di auditor, l'organismo di certificazione deve garantire che gli auditor qualificati partecipino a un corso di aggiornamento sulla gestione forestale PEFC che includa un modulo TOF riconosciuto dal PEFC Council ogni volta che viene pubblicata una nuova versione dello standard di gestione forestale e/o dei requisiti TOF che sono qualificati a verificare, o degli standard con i requisiti per gli organismi di certificazione TOF.</p>

<p>5.1.2.8.1.2 L'organismo di certificazione deve garantire che tale formazione di aggiornamento sia completata con successo prima di condurre audit rispetto allo standard rivisto.</p>	<p>5.1.2.8.1.2 L'organismo di certificazione deve garantire che tale formazione di aggiornamento sia completata con successo prima di condurre audit rispetto allo standard rivisto.</p> <p><i>Nota: i sistemi di certificazione forestale nazionali o regionali possono prevedere una formazione separata per gli auditor GFS e per gli auditor TOF.</i></p>
<p>5.1.2.8.2 Esperienza di audit</p> <p>5.1.2.8.2.1 Per mantenere la qualifica di auditor, l'organismo di certificazione deve assicurarsi che l'auditor abbia svolto un minimo di 40 ore all'anno di audit di gestione forestale o di audit equivalenti (ad esempio alberi al di fuori della foresta, esperienza di audit ISO 9001, 14001 o 45001 nel settore forestale o in un settore correlato, biodiversità, gestione delle risorse naturali).</p> <p>5.1.2.8.2.2 In circostanze eccezionali, come congedi statuari, malattie di lunga durata o mancanza di opportunità di fornire servizi di certificazione, gli auditor che non sono in grado di soddisfare il punto 5.1.2.8.2.1 devono eseguire 20 ore di audit di gestione forestale sotto la supervisione di un auditor qualificato entro due anni, o sottoporsi a una valutazione formale delle competenze da parte dell'organismo di certificazione prima di riprendere le attività di audit.</p>	<p>5.1.2.8.2 Esperienza di audit</p> <p>5.1.2.8.2.1 Per mantenere la qualifica di auditor, l'organismo di certificazione deve garantire che l'auditor abbia svolto un minimo di 40 ore all'anno di audit di discipline direttamente connesse all'uso complementare del suolo oggetto della gestione della certificazione TOF o di audit equivalenti (ad esempio, gestione forestale, esperienza di audit ISO 9001, 14001 o 45001 nel settore forestale o correlato alla TOF, silvicoltura, biodiversità, gestione delle risorse naturali).</p> <p>5.1.2.8.2.2 In circostanze eccezionali, quali congedi statuari, malattie di lunga durata o mancanza di opportunità di fornire servizi di certificazione, gli auditor che non sono in grado di soddisfare il punto 5.1.2.8.2.1 devono eseguire 20 ore di audit di gestione forestale e/o audit rispetto a discipline direttamente connesse all'uso complementare del suolo oggetto della certificazione TOF sotto la supervisione di un auditor qualificato entro due anni, o sottoporsi a una valutazione formale delle competenze da parte dell'organismo di certificazione prima che l'auditor riprenda le attività di audit.</p>
<p>5.1.4 Revisore e Soggetto responsabile della decisione di certificazione</p> <p>5.1.4.2 Istruzione</p> <p>5.1.4.2.1 L'organismo di certificazione deve garantire che il revisore e il responsabile della decisione di certificazione possiedano le conoscenze corrispondenti almeno a un'istruzione di livello terziario.</p> <p><i>Nota: l'istruzione terziaria, definita anche terzo stadio, terzo livello e istruzione post-secondaria, è il livello di istruzione successivo al completamento di una scuola che fornisce un'istruzione secondaria. L'istruzione terziaria può essere ottenuta, tra l'altro, presso università, scuole tecniche o college.</i></p>	<p>5.1.4 Revisore e Soggetto responsabile della decisione di certificazione</p> <p>5.1.4.2 Istruzione</p> <p>5.1.4.2.1 L'organismo di certificazione deve garantire che il revisore e il Soggetto responsabile della decisione di certificazione abbiano le conoscenze corrispondenti almeno a un'istruzione terziaria.</p> <p><i>Nota: l'istruzione terziaria, definita anche terzo stadio, terzo livello e istruzione post-secondaria, è il livello di istruzione successivo al completamento di una scuola che fornisce un'istruzione secondaria. L'istruzione terziaria può essere conseguita, tra l'altro, presso università, scuole tecniche o college.</i></p>

<p>5.1.4.2.2 L'organismo di certificazione deve garantire che i revisori e i responsabili delle decisioni di certificazione abbiano seguito corsi formali in ambito forestale.</p> <p>5.1.4.2.3 L'istruzione specifica relativa alla silvicoltura (requisito 5.1.4.2.2) può essere sostituita da un'esperienza lavorativa in questo settore se l'organismo di certificazione può dimostrare che è equivalente all'istruzione richiesta.</p>	<p>5.1.4.2.2 L'organismo di certificazione deve garantire che i revisori e i responsabili delle decisioni di certificazione abbiano seguito corsi formali in silvicoltura e/o in discipline direttamente collegate all'uso complementare del suolo oggetto della certificazione TOF.</p> <p>5.1.4.2.3 La formazione specifica relativa alla silvicoltura e/o alle discipline direttamente connesse all'uso complementare del suolo oggetto della certificazione TOF (requisito 5.1.4.2.2) può essere sostituita da un'esperienza lavorativa in questo settore se l'organismo di certificazione può dimostrare che è equivalente alla formazione richiesta.</p>
<p>5.1.4.4 Formazione sulla gestione forestale PEFC</p> <p>5.1.4.4.1 L'organismo di certificazione deve garantire che i nuovi revisori e i decisori della certificazione abbiano ricevuto una formazione iniziale riconosciuta dal PEFC Council sul sistema o sui sistemi di certificazione PEFC Italia per il Paese o i Paesi in cui svolgono le attività di certificazione.</p> <p>5.1.4.4.2 L'organismo di certificazione deve garantire che i nuovi revisori e i decisori della certificazione abbiano completato con successo la formazione prima di iniziare le loro attività di certificazione.</p> <p><i>Nota:</i> il sito web del PEFC fornisce ulteriori informazioni sulle opzioni di formazione.</p>	<p>5.1.4.4 Formazione sulla gestione forestale PEFC</p> <p>5.1.4.4.1 L'organismo di certificazione deve garantire che i nuovi revisori e i decisori della certificazione abbiano ricevuto una formazione iniziale riconosciuta dal PEFC Council sul sistema o sui sistemi di certificazione PEFC Italia, compreso un modulo specifico sulla certificazione PEFC TOF, per il Paese o i Paesi in cui svolgono le loro attività di certificazione.</p> <p>5.1.4.4.2 L'organismo di certificazione deve garantire che i nuovi revisori e i decisori della certificazione abbiano completato con successo la formazione prima di iniziare le loro attività di certificazione.</p> <p><i>Nota 1:</i> Il sito web del PEFC fornisce ulteriori informazioni sulle opzioni di formazione.</p> <p><i>Nota 2:</i> I sistemi di certificazione PEFC Italia possono avere una formazione separata per gli auditor GFS e per gli auditor TOF.</p>
<p>5.1.4.7 Competenze</p> <p>5.1.4.7.1 L'organismo di certificazione deve garantire che il revisore o il Soggetto responsabile della decisione di certificazione dimostri la capacità di applicare conoscenze e competenze nelle seguenti aree:</p> <p>a) Principi, obiettivi, requisiti, criteri e indicatori dello standard di gestione forestale PEFC Benchmark, PEFC ST 1003, <i>Gestione Forestale Sostenibile - Requisiti</i> e PEFC ST 1002, <i>Gestione Forestale di Gruppo - Requisiti</i> come implementati dal sistema di certificazione PEFC Italia, come applicabile.</p>	<p>5.1.4.7 Competenze</p> <p>5.1.4.7.1 L'organismo di certificazione deve garantire che il revisore o il Soggetto responsabile della decisione di certificazione dimostri la capacità di applicare conoscenze e competenze nelle seguenti aree:</p> <p>a) Principi, obiettivi, requisiti, criteri e indicatori dello standard di gestione forestale PEFC Benchmark, PEFC ST 1003, <i>Gestione Forestale Sostenibile - Requisiti</i> e PEFC ST 1002, <i>Gestione Forestale di Gruppo - Requisiti</i> come implementati dal sistema di certificazione PEFC Italia, come applicabile.</p>

<p>b) Conoscenza dei dati socio-demografici, delle questioni di sostenibilità e delle questioni culturali (compresa l'uguaglianza di genere), degli interessi e dei valori indigeni e dei trattati indigeni, ove applicabili, e delle relazioni industriali nella regione di applicazione dei requisiti di gestione forestale.</p> <p>c) Conoscenza generale della legislazione, dei regolamenti o di altri requisiti pertinenti alla gestione forestale, alle questioni lavorative, alla privacy e alla protezione dei dati.</p> <p>d) I principi della gestione forestale.</p> <p>e) Gestione e controllo di documenti, dati e registrazioni online, dati riservati, privacy e protezione dei dati.</p> <p>f) Applicazione delle tecniche di valutazione del rischio.</p> <p>5.1.4.7.2 L'organismo di certificazione deve garantire che il team di revisori e di responsabili delle decisioni di certificazione sia composto da persone che abbiano collettivamente tutte le competenze richieste per l'ambito dell'audit.</p>	<p>b) Conoscenza dei dati socio-demografici, delle questioni di sostenibilità e delle questioni culturali (compresa l'uguaglianza di genere), degli interessi e dei valori indigeni e dei trattati indigeni, ove applicabili, e delle relazioni industriali nella regione di applicazione dei requisiti di gestione TOF.</p> <p>c) Conoscenza generale della legislazione, dei regolamenti o di altri requisiti pertinenti alla gestione forestale e/o alle discipline direttamente collegate all'uso complementare del suolo coperto dalla certificazione TOF, alle questioni lavorative e alla privacy e protezione dei dati.</p> <p>d) I principi della gestione forestale e/o delle discipline direttamente connesse all'uso complementare del suolo oggetto della certificazione TOF.</p> <p>e) Gestione e controllo di documenti, dati e registrazioni online, dati riservati, privacy e protezione dei dati.</p> <p>f) Applicazione delle tecniche di valutazione del rischio.</p> <p>5.1.4.7.2 L'organismo di certificazione deve garantire che il gruppo di revisori e di responsabili delle decisioni di certificazione sia composto da persone che abbiano collettivamente tutte le competenze richieste per l'ambito dell'audit.</p>
<p>5.1.4.8 Mantenimento della qualifica di revisore o di responsabile delle decisioni di certificazione</p> <p>5.1.4.8.1.1 <i>Formazione sulla gestione forestale PEFC</i></p> <p>5.1.4.8.1.1 Per mantenere la qualifica di revisore o di decisore di certificazione, l'organismo di certificazione deve garantire che il revisore o il decisore di certificazione qualificato partecipi a un corso di aggiornamento sulla gestione forestale PEFC riconosciuto dal PEFC Council ogni volta che viene pubblicata una nuova versione dello standard o degli standard di gestione forestale PEFC rispetto ai quali è qualificato a svolgere le corrispondenti attività di certificazione, o degli standard con requisiti per gli organismi di certificazione GFS.</p>	<p>5.1.4.8 Mantenimento della qualifica di revisore o di Soggetto responsabile della decisione di certificazione.</p> <p>5.1.4.8.1 <i>Formazione sulla gestione forestale PEFC</i></p> <p>5.1.4.8.1.1 Per mantenere la qualifica di revisore o di decisore di certificazione, l'organismo di certificazione deve garantire che il revisore o il decisore di certificazione qualificato partecipi a una formazione di aggiornamento sulla gestione forestale PEFC che includa un modulo TOF riconosciuto dal PEFC Council ogni volta che viene pubblicata una nuova versione dello standard o degli standard di gestione forestale PEFC e/o dei requisiti TOF rispetto ai quali è qualificato a svolgere le corrispondenti attività di certificazione, o degli standard con i requisiti per gli organismi di certificazione GFS.</p>

<p>5.1.4.8.1.2 L'organismo di certificazione deve garantire che tale formazione di aggiornamento sia completata con successo prima che il revisore o il Soggetto responsabile della decisione di certificazione conduca le proprie attività di certificazione rispetto allo standard rivisto.</p>	<p>5.1.4.8.1.2 L'organismo di certificazione deve garantire che tale formazione di aggiornamento sia completata con successo prima che il revisore o il Soggetto responsabile della decisione di certificazione conduca le proprie attività di certificazione rispetto allo standard rivisto.</p> <p><i>Nota: i sistemi di certificazione PEFC Italia possono avere una formazione separata per gli auditor GFS e per gli auditor TOF.</i></p>
<p>5.1.4.8.2 Esperienza di audit</p> <p>Per mantenere la qualifica di revisore o di responsabile della decisione di certificazione, l'organismo di certificazione deve garantire che il revisore o il responsabile della decisione di certificazione qualificato abbia partecipato come osservatore ad audit di gestione forestale o ad audit equivalenti (ad esempio alberi fuori foresta, esperienza di audit ISO 9001, 14001 o 45001 nel settore forestale o in un settore correlato, biodiversità, gestione delle risorse naturali) per almeno 16 ore ogni due anni, che comprendono una parte di valutazione in ufficio e una parte di valutazione sul campo e una riunione conclusiva.</p> <p>Nota: l'osservazione può avvenire a distanza utilizzando le TIC.</p>	<p>5.1.4.8.2 Esperienza di audit</p> <p>Per mantenere la qualifica di revisore o di responsabile della decisione di certificazione, l'organismo di certificazione deve garantire che il revisore o il responsabile della decisione di certificazione qualificato abbia partecipato come osservatore ad audit contro discipline direttamente connesse all'uso complementare del suolo coperto dalla certificazione TOF o ad audit equivalenti per almeno 16 ore ogni due anni, che comprendono una parte di valutazione in ufficio e una parte di valutazione sul campo e una riunione di chiusura.</p> <p>Nota: l'osservazione può avvenire a distanza utilizzando le TIC.</p>